



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2014

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 "Interventi di sostegno del sistema economico trentino". Approvazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e approvazione di un primo pacchetto di disposizioni specifiche per singoli interventi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

Il giorno **20 Ottobre 2023** ad ore **07:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” la Giunta provinciale ha approvato un nuovo quadro normativo di interventi a favore dell’economia trentina.

Rispetto alla precedente disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, la normativa sopra richiamata ha semplificato e armonizzato gli interventi a favore del sistema economico prevedendo, al contempo, la loro attuazione mediante disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, disposizioni specifiche per singoli interventi e, infine, tramite l’indizione di avvisi e bandi.

Tali disposizioni devono essere adottate dalla Giunta provinciale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, come previsto dall’articolo 31 della medesima legge provinciale. Fino all’adozione della nuova disciplina attuativa continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, comprese quelle relative ai contratti collettivi e agli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Alle domande presentate prima della data stabilita nelle deliberazioni di approvazione della nuova disciplina rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni ed i criteri approvati ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese n. 6/1999.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 6/2023 e un primo pacchetto di disposizioni di dettaglio da applicare ai singoli interventi, come riportati negli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

I regimi previsti dalle disposizioni stabilite dal presente provvedimento sono comunicati alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, così come gli stessi sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Le disposizioni previste dal presente provvedimento sono applicabili successivamente all’entrata in vigore del Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione dell’articolo 29 della richiamata legge provinciale n. 6/2023. L’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sulle nuove disposizioni di dettaglio nonché l’applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, verrà definita con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

A far data dall’apertura dei termini di presentazione delle domande sulle nuove disposizioni previste dal presente provvedimento non sarà più possibile presentare domanda di agevolazione sulla disciplina attuativa di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per le medesime misure agevolative.

I criteri di carattere generale, attuativi della legge provinciale n. 6/1999, continueranno a trovare applicazione con riferimento alle domande presentate sui criteri settoriali della medesima legge

provinciale non oggetto del presente provvedimento e fino alla data stabilita con successiva deliberazione.

Si precisa inoltre che, le disposizioni di dettaglio che si intendono approvare con il presente provvedimento, sono relative a misure agevolative le cui domande sono esaminate con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 6/2023. Pertanto, fino all'approvazione e applicazione delle nuove disposizioni di dettaglio relative a domande esaminate con procedura automatica, continuano a trovare applicazione, per tale strumento, i criteri settoriali attuativi della legge provinciale n. 6/1999.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- viste le note trasmesse alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale n. 6/2023, e ricevute le relative osservazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i relativi pareri;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6, le seguenti disposizioni attuative, come riportate negli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - a) disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;
 - b) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
 - c) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
 - d) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
 - e) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica" di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;

- f) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale” di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
 - g) disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per servizi di consulenza” di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
- 2. di demandare ai Dirigenti delle strutture competenti la comunicazione alla Commissione europea delle informazioni sintetiche relative ai regimi previsti nelle disposizioni di cui al punto 1., attraverso il sistema di notifica elettronica, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
 - 3. di demandare ai Dirigenti delle strutture competenti l'inserimento nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) delle informazioni riguardanti i regimi previsti nelle disposizioni di cui al punto 1.;
 - 4. di stabilire che le disposizioni previste al punto 1. sono applicabili successivamente all'entrata in vigore del Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione dell'articolo 29 della richiamata legge provinciale n. 6/2023. L'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sulle nuove disposizioni di dettaglio nonché l'applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, verrà definita con successiva deliberazione della Giunta provinciale;
 - 5. di stabilire che, a far data dall'apertura dei termini di presentazione delle domande sulle nuove disposizioni previste al punto 1., non sarà più possibile presentare domanda di agevolazione sulla disciplina attuativa di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per le medesime misure agevolative e nello specifico con riferimento a:
 - a) criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - “Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916 del 28 maggio 2021 e ss.mm.;
 - b) criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 19 e 19 bis, “Aiuti per la ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 3048 del 30 dicembre 2011 e ss.mm.;
 - c) criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 4, “Disposizioni per il settore artigianato” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 e ss.mm. - “Settore commercio” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 3029 del 21 dicembre 2007 e ss.mm. - “Settore cooperazione” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 3032 del 21 dicembre 2007 e ss.mm. - “Settore industria” approvati con deliberazione n. 2804 del 22 dicembre 2005 e ss.m. - “Settore turismo” approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 e ss.mm.;
 - d) criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 7, “Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2479 del 22 dicembre 2022 e ss.mm.;

- e) criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 24 quinquies e all'articolo 24 sexies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza" approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2479 del 22 dicembre 2022 e ss.mm.;
6. di stabilire che, i criteri di carattere generale, attuativi della legge provinciale n. 6/1999, continueranno a trovare applicazione con riferimento alle domande presentate sui criteri settoriali della medesima legge provinciale non oggetto del presente provvedimento e fino alla data stabilita con successiva deliberazione;
 7. di stabilire che, alle domande presentate prima della data di cui al punto 4. rimangono applicabili le disposizioni e i criteri approvati ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese n. 6/1999;
 8. di stabilire che, fino all'applicazione delle nuove disposizioni di dettaglio relative a domande esaminate con procedura automatica, continuano a trovare applicazione i criteri settoriali attuativi della legge provinciale n. 6/1999;
 9. di demandare all'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche - A.P.I.A.E., in qualità di soggetto istruttore, l'adozione di ogni successivo provvedimento relativo all'eventuale individuazione di esperti tecnici in possesso di competenze specifiche necessarie per la valutazione delle domande caratterizzate da complessità tecnica, nonché la relativa copertura della spesa sul proprio bilancio, come previsto dalle disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica" di cui al precedente punto 1, lettera e);
 10. di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Servizio Agevolazioni e incentivi all'economia dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche - A.P.I.A.E., l'adozione della modulistica/fac-simile, da utilizzare per richiedere gli incentivi previsti dalle disposizioni di cui al punto 1., lettere b), c), d), e), f), g);
 11. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
 12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 2 DISPOSIZIONI AIUTI RICERCA SVILUPPO STUDI DI FATTIBILITA'

002 Allegato 3 DISPOSIZIONI AIUTI RICERCATORI E TECNICI DI RICERCA

003 Allegato 4 DISPOSIZIONI AIUTI PER PROGETTI MARCHIO DI ECCELLENZA

004 Allegato 5 DISPOSIZIONI AIUTI PER L'AMBIENTE

005 Allegato 6 DISPOSIZIONI AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

006 Allegato 7 DISPOSIZIONI AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA

007 Allegato 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E COMUNE A TUTTI GLI INTERVENTI

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità valorizzando i progetti realizzati in collaborazione con i poli tecnologici e i centri di ricerca” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

PARTE GENERALE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER FINANZIARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E STUDI DI FATTIBILITÀ (articolo 19, comma 2, lettera a))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).

6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa il progetto di ricerca e sviluppo, riconducibile ad una o più delle categorie previste alle successive lettere b) e c), per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle singole sottomisure individuate dalle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), della legge provinciale; b) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4¹; c) "sviluppo sperimentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
-----------------------	--

¹ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8²; d) “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del Regolamento di esenzione, si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; e) “infrastruttura di ricerca”: ai sensi dell’articolo 2, punto 91, del Regolamento di esenzione, si intende gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni,
--	--

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (una rete organizzata di risorse) in conformità dell’articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Per l’individuazione delle infrastrutture di ricerca si veda l’elenco di infrastrutture di ricerca riconosciute nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. La collaborazione con infrastrutture di ricerca non presenti nell’elenco sarà valutata dal Comitato per la ricerca e l’innovazione; f) “collaborazione effettiva”: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, punto 90, del Regolamento di esenzione, si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e risultati. Fatto salvo quanto previsto per il riconoscimento di eventuali maggiorazioni di incentivazione, una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. La collaborazione deve inoltre essere formalizzata con le modalità previste dal punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. In ogni caso il subappalto non costituisce collaborazione effettiva.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell’intervento sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. Per domande con importo di spesa superiore a 1.000.000,00 di euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.

8. Limite minimo e massimo di spesa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono individuati nelle sottomisure. La domanda non può comunque avere un importo di spesa superiore a 10.000.000,00 di euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è individuata nelle sottomisure e si applica alle spese ritenute ammissibili.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a progetti di ricerca e sviluppo, e in particolare: a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; b) programmi di ricerca e sviluppo dei centri di ricerca. 2. Le caratteristiche di dettaglio delle iniziative sopra elencate, sono indicate nelle singole sottomisure.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) spese per il personale. i) Rientrano tra le spese per il personale i costi relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nell'iniziativa, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. ii) Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali. iii) Per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario, calcolato come segue: l) somma del valore lordo³ riportato in ciascun cedolino paga dei mesi lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto;

³ Per la voce "valore lordo" si intende la retribuzione ordinaria, la retribuzione di fatto, la retribuzione tabellare o altre descrizioni analoghe utilizzate nell'ambito dei vari contratti.

	II) divisione del valore ottenuto al precedente punto I) per il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato o importo proporzionale per periodi di impiego infrannuale; III) maggiorazione del valore ottenuto al precedente punto II) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, ad eccezione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca o eventuali altri dipendenti cui nel periodo di realizzazione dell'iniziativa si applichi una contribuzione ridotta, per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario; IV) moltiplicazione del valore ottenuto al precedente punto III) per le ore del dipendente effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione dell'iniziativa, come risultanti dal timesheet. iv) I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno in cui è realizzata l'iniziativa. In ogni caso, in relazione al valore orario di cui al punto iii), l'importo massimo ammissibile è pari a 48,00 euro. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione; qualora superiore viene ridotto d'ufficio al limite massimo. Tale importo massimo è applicato anche ai contratti di collaborazione. v) Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno: per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere. vi) È ammesso il personale dipendente che svolge l'attività in smart working, nel rispetto di quanto previsto al punto 12 delle presenti disposizioni. vii) Le ore lavorate devono risultare da apposito <i>timesheet</i> (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del soggetto beneficiario il quale attesta che le stesse ore non sono state rendicontate anche su altre iniziative agevolate. b) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti. i) Rientrano i costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, come definito all'articolo 2, punto 39 bis), del Regolamento di esenzione, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa.
--	---

	ii) L'acquisizione delle attività di ricerca contrattuale, dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti fatta eccezione per le prestazioni di terzi a carattere esecutivo di cui alla successiva lettera iii), deve avvenire previa stipula di un apposito contratto con il soggetto esterno, specifico per l'iniziativa, che indichi esplicitamente le attività concordate. iii) Le prestazioni di terzi a carattere esecutivo, sono prestazioni senza contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi. iv) La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per conto di un'impresa. L'organismo, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante. v) Le spese sostenute dal soggetto beneficiario per il finanziamento di borse di dottorato sono ammissibili purché riconducibili esclusivamente all'iniziativa oggetto di incentivazione e purché il soggetto beneficiario per la propria quota di spesa non riceva altre agevolazioni. In particolare, i dottorandi non devono essere dipendenti del soggetto beneficiario e l'attività svolta dagli stessi deve essere contrattualizzata attraverso convenzioni stipulate dal soggetto beneficiario con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Per le finalità di rendicontazione deve essere presentata una relazione sull'attività del dottorando. vi) Non sono ammissibili spese relative a consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti. Non sono inoltre ammissibili consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca e sviluppo. c) Costi degli strumenti e delle attrezzature. i) Rientrano i costi relativi a strumentazione e attrezzature, acquistati appositamente per l'iniziativa. Sono agevolati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'iniziativa. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per l'iniziativa, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dell'iniziativa, calcolati secondo i principi civilistici. ii) Per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per l'iniziativa, il costo ammesso è proporzionale all'uso effettivo per l'iniziativa, nel limite delle quote civilistiche di ammortamento del costo stesso. iii) Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata dell'iniziativa, i relativi costi possono essere interamente
--	--

	rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico scientifico dell'iniziativa e positiva valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione. iv) Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni. v) Nel caso in cui i beni siano acquisiti in locazione o mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione dell'iniziativa dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per l'iniziativa, calcolato sul valore di mercato del bene. d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. i) Rientrano nella categoria "altri costi di esercizio", i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece in questa categoria, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.. ii) Le spese generali supplementari sono agevolabili per un importo forfettario pari al 10% della spesa ammessa di cui alle macrovoci a), b), c). Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali per il calcolo in U.L.A. e per la determinazione dei costi ammissibili relativi al personale, l'attività svolta dal personale in smart working è ammessa come segue: a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e producono sullo stesso beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni decorrenti da tale data, in una o più unità operative locali, il personale in smart working è conteggiato fino a una percentuale del 100%; b) in tutti gli altri casi, il personale in smart working è conteggiato fino ad una percentuale massima del 50% delle

operante in smart working	ore lavorate annue dagli stessi, a condizione che si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento nel periodo di assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto dell'obbligo. 2. Il personale in smart working, sia in termini di U.L.A. sia di costi, è riconosciuto nei termini sopra indicati, a condizione che vi sia un contratto che regolamenti l'attività svolta dal dipendente in smart working.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. I termini di presentazione delle domande sono riportati nelle sottomisure. 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola iniziativa. 3. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 4. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 5. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. 3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto

	istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a.. 4. Per tutte le domande il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale si esprime per gli aspetti tecnici di cui al punto 15. 5. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può esprimere, alternativamente: a) un parere positivo con o senza prescrizioni; b) un parere negativo; c) un parere negativo ma rivalutabile a fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa. Nel caso di parere negativo ma rivalutabile, se il soggetto beneficiario non presenta integrazioni/specifiche dell'iniziativa entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte del soggetto istruttore del parere del Comitato, il medesimo parere diventa definitivamente negativo. A fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa da parte del soggetto beneficiario, il Comitato per la ricerca e l'innovazione esprime un nuovo parere vincolante. 6. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso parere positivo da parte di entrambi i Comitati, nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. La valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, avviene avvalendosi del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale si esprime su: a) le caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo dal punto di vista tecnico - scientifico; b) la capacità tecnico scientifica e organizzativa del soggetto beneficiario e/o dei soggetti esterni coinvolti nell'iniziativa rispetto alla realizzazione della stessa; c) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale; d) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca e sviluppo alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (di seguito P.P.R.) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005; e) la pertinenza e la congruità delle spese;

	f) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni; g) nel caso di progetto presentato da soggetti con personalità giuridica impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, le caratteristiche d'eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico del progetto. 2. L'ammissibilità e congruità della spesa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è inoltre valutata dal soggetto istruttore attraverso i seguenti elementi: a) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni. 3. Al fine dell'espressione del parere, il Comitato per la ricerca e l'innovazione può avvalersi di esperti esterni specialisti della materia e può effettuare visite in loco presso il soggetto beneficiario e audizioni, volte ad ottenere un quadro maggiormente completo rispetto agli aspetti di valutazione dell'iniziativa.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere avviata entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di avvio dell'iniziativa deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario, su richiesta del soggetto istruttore; d) termini di completamento delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di avvio della stessa e comunque come da cronoprogramma approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. Le domande di proroga del termine di completamento dell'iniziativa agevolata per un periodo superiore a 6 mesi sono soggette alla valutazione positiva da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione;

	e) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni (con esclusione dei prototipi): previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12; f) obblighi occupazionali: previsti al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda, pari a 1 U.L.A. ogni 250.000,00 euro di importo di spesa ammessa in domanda (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) in alternativa al raggiungimento e/o mantenimento del livello occupazionale, è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere, per ciascuno dei 2 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa, un determinato livello di indotto calcolato come segue: I) le piccole imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; II) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto rispetto al valore desumibile dai dati di bilancio dell'esercizio precedente alla data di completamento dell'iniziativa, pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; g) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari al 15% del totale attivo; ii) per domande con importo di spesa ammessa superiore 1.000.000,00 di euro, il livello di mezzi propri da raggiungere e mantenere è stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di
--	---

	carattere generale e comune a tutti gli interventi; h) obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa, comprendono: i) eventuali ulteriori vincoli di natura tecnico - scientifica, proposti dal Comitato per la ricerca e l'innovazione, a presidio del buon esito dell'iniziativa; ii) presentazione, entro i termini previsti per la rendicontazione, di una descrizione dell'iniziativa realizzata, che includa i risultati concreti ottenuti e verificabili, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione sarà pubblicata sul sito della Provincia, nella scheda "Aiuti per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità", per rendere disponibili i risultati ad ulteriori potenziali utilizzatori; iii) divieto di cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo agevolato, per un periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo che gli stessi siano concessi a titolo gratuito ad un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di concessione del prototipo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto cedente. E' sempre ammessa la concessione a titolo gratuito dei prototipi nelle sedi degli organismi di ricerca partner del progetto, anche se gli stessi si trovano al di fuori del territorio provinciale, previa comunicazione al soggetto istruttore, fermo restando il rispetto degli obblighi sopra richiamati sul territorio provinciale da parte del soggetto beneficiario; i) obbligo di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, comprende: i) l'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale per 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa. Tale obbligo è assolto come segue: l) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, mantenendo sul territorio provinciale l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita
--	--

	l'iniziativa (primi due numeri del codice ATECO) per un periodo pari almeno a 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; II) per domande con importo di spesa ammessa superiore al 1.000.000,00 di euro, mediante la produzione di beni e servizi derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo agevolato, dimostrata da idonea documentazione, quali ad esempio fatture di vendita di beni e servizio, ordini di produzione, ecc.. I tempi per l'avvio di tale produzione saranno disciplinati nel Patto di cui al punto 7.3. delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenendo conto delle peculiarità del progetto di ricerca e sviluppo, del settore di appartenenza e degli eventuali vincoli normativi alla messa in produzione del risultato del progetto. L'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi può essere effettuato dal soggetto beneficiario o da un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale, gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, può essere presentata domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo con contestuale richiesta di modifica degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. La domanda deve essere presentata congiuntamente con il nuovo soggetto con impegno anche da parte di quest'ultimo ad assumere i relativi obblighi. La domanda costituisce richiesta di modifica del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui al presente sottopunto se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, ai sensi del punto 15, comma 1, lettera g), ed i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.
--	--

	2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni. 3. Ulteriori obblighi e vincoli, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dal presente punto, sono indicati nelle singole sottomisure.
17. Variazioni	1. In relazione alle singole richieste di variazione all'iniziativa e variazioni soggettive, il soggetto istruttore valuta la necessità di chiedere il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, comunque sempre nel rispetto delle competenze del Comitato previste al punto 15.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emergano gli esiti del progetto di ricerca e sviluppo, inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti; c) la presentazione dei contratti, sottoscritti, relativi alle attività di ricerca contrattuale, ai servizi di consulenza e servizi equivalenti acquisiti per l'iniziativa; d) la presentazione dell'eventuale relazione sull'attività del dottorando coinvolto nel progetto di ricerca e sviluppo; e) la documentazione necessaria per la conferma di eventuali maggiorazioni dell'incentivo riconosciute in sede di concessione.

	4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni. 5. Nel caso di spese rendicontate e relative a strumenti e attrezzature o a prototipi con importo superiore a 250.000,00 euro, deve essere presentata una perizia asseverata di un tecnico abilitato competente in materia che attesti l'ammissibilità e congruità di tali spese. 6. La perizia di cui al precedente comma 5, deve essere presentata anche nel caso di spese rendicontate e relative all'acquisizione di brevetti di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, ovvero nel caso di operazioni con soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.
19. Monitoraggio e controlli	1. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione nel parere reso ai sensi del punto 14, può stabilire l'obbligo di monitoraggio dell'iniziativa, anche di tipo prescrittivo, volto a verificare lo stato di attuazione della stessa. In ogni caso, le iniziative con durata superiore a 24 mesi sono soggette al monitoraggio prescrittivo. L'esito negativo del monitoraggio prescrittivo determina, d'ufficio, il completamento anticipato dell'iniziativa. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può, in sede di rendicontazione finale, riconoscere le spese sostenute dal soggetto beneficiario fino a tale data di completamento anticipato dell'iniziativa. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale valuta la regolare realizzazione dell'iniziativa nonché gli aspetti previsti al punto 15, comma 1, basandosi sulla documentazione presentata, anche effettuando una visita presso il soggetto beneficiario e/o avvalendosi del supporto di esperti esterni. 3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene:

	a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e all'attestazione nonché all'eventuale perizia asseverata, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 4. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. Gli incentivi sono erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in 5 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare a) il ritardato avvio dei lavori dell'iniziativa rispetto ai termini previsti al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa e/o degli obblighi inerenti l'utilizzo dei risultati della stessa, di cui al punto 16, comma 1, lettere h) e i), comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' fatta salva la cessione del prototipo, al di fuori dei casi autorizzati, la quale comporta una decadenza parziale dell'incentivo, pari al valore di cessione dello stesso.
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti: a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi, 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante

	del Comitato per la ricerca e l'innovazione. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 2: 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) subprocedimento verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione della qualità della proposta progettuale, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 1: i) parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione: 90 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore; nel caso in cui il Comitato si avvalga di uno o più esperti esterni i 90 giorni decorrono dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'unico esperto esterno individuato o, nel caso di più esperti esterni, dalla data dell'ultima nota di accettazione dell'incarico pervenuta. Nel caso di espressione di parere negativo ma rivalutabile a fronte di integrazioni/specifiche dell'iniziativa, sono previsti ulteriori 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione delle integrazioni/specifiche al soggetto istruttore; c) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; d) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione o dal parere del Comitato per gli incentivi alle imprese, a seconda di quale condizione si verifichi da ultimo.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione è espresso nel termine di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione

	delle spese.
--	--------------

SOTTOMISURE

A1 - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

2. Sottomisura	PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: come previsto nella parte generale delle presenti disposizioni.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è differenziata in base alla tipologia di attività e all'appartenenza o meno del progetto di ricerca e sviluppo alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005. 2. Sono riconosciute maggiorazioni di incentivazione, a condizioni che siano richieste in sede di domanda, come segue: a) una maggiorazione in relazione alla dimensione di impresa (PMI); b) una maggiorazione, così articolata: i) 10% se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (spazio economico europeo), e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % delle spese ammissibili;

- ii) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, comunque fino all'importo massimo riconoscibile pari a 100.000,00 euro; al fine del riconoscimento della maggiorazione, le pubblicazioni devono esplicitamente citare la Provincia autonoma di Trento quale ente finanziatore;
- iii) 5% se il soggetto beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca del progetto di ricerca e sviluppo agevolato che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE (spazio economico europeo) possano farne uso.

La maggiorazione prevista dalla presente lettera b) è riconosciuta comunque nel limite massimo del 15% nel caso di progetti appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. e nel limite massimo del 10% nel caso di progetti non appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R..

3. Per effetto dei commi 1, 2 del presente punto la misura di incentivazione è riassunta nella seguente tabella:

	RICERCA INDUSTRIALE			SVILUPPO SPERIMENTALE		
	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR
	PICCOLA IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazione PMI - <i>piccola impresa</i>	14%	14%	14%	19%	19%	19%
Altre maggiorazioni (percentuale)	15%	15%	10%	15%	15%	10%

massima)						
Intensità di incentivazione massima	77%	74%	61%	58%	54%	44%
	MEDIA IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazione PMI - <i>media impresa</i>	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Altre maggiorazioni (percentuale massima)	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Intensità di incentivazione massima	72%	69%	56%	48%	44%	34%
	GRANDE IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Altre maggiorazioni (percentuale massima)	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Intensità di incentivazione massima	63%	60%	47%	39%	35%	25%

4. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate, in sede di valutazione finale del progetto di ricerca e sviluppo, dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. In ogni caso, al

	fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, sono agevolati progetti di ricerca e sviluppo, che possiedono le seguenti caratteristiche: a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili mediante la realizzazione dell'iniziativa anche rispetto a precedenti progetti agevolati; b) utilità delle conoscenze acquisibili con la realizzazione dell'iniziativa per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo del soggetto beneficiario operante sul territorio provinciale, al fine di assicurare ricadute positive sul territorio stesso. 2. La realizzazione dell'iniziativa deve inoltre avvenire mediante il coinvolgimento obbligatorio di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una infrastruttura di ricerca, dimostrato da apposito contratto a titolo oneroso. 3. Per la realizzazione dell'iniziativa deve essere individuato un responsabile tecnico scientifico.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese previste nella parte generale delle presenti disposizioni.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulla presente sottomisura, lo stesso può presentare una nuova domanda dopo il completamento della precedente iniziativa agevolata sulla presente sottomisura. In ogni caso non può essere presentata una nuova domanda prima di due anni dalla data di presentazione della precedente domanda. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di nuove domande nelle quali è indicato, come data di avvio dei lavori dell'iniziativa, un termine successivo alla data di completamento della precedente iniziativa agevolata.

A2 - PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DEI CENTRI DI RICERCA

2. Sottomisura	PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DEI CENTRI DI RICERCA
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, controllati da altri soggetti che rispettano le medesime disposizioni e che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo: a) svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale; b) non sono un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 1.000.000,00 di euro; b) limite massimo di spesa: come previsto nella parte generale delle presenti disposizioni.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. 2. Sono riconosciute maggiorazioni di incentivazione, a condizioni che siano richieste in sede di domanda, come segue: a) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; b) 5% se il soggetto beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca del progetto di ricerca e sviluppo agevolato che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE (spazio economico europeo) possano farne uso.

	3. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate, in sede di valutazione finale del progetto, dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. In ogni caso, al fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, sono agevolati progetti di ricerca e sviluppo, che possiedono le seguenti caratteristiche: a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili mediante la realizzazione dell'iniziativa anche rispetto a precedenti iniziative agevolate; b) utilità delle conoscenze acquisibili con la realizzazione dell'iniziativa per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo del soggetto beneficiario operante sul territorio provinciale, al fine di assicurare ricadute positive sul territorio stesso; c) appartenenza alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005; d) durata massima pari a 5 anni dalla data di avvio dell'iniziativa. 2. La realizzazione dell'iniziativa deve inoltre avvenire mediante il coinvolgimento obbligatorio di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una infrastruttura di ricerca, dimostrato da apposito contratto a titolo oneroso. 3. Per la realizzazione dell'iniziativa deve essere individuato un responsabile tecnico scientifico.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese previste nella parte generale delle presenti disposizioni.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulla presente sottomisura, lo stesso può presentare una nuova domanda dopo il completamento della precedente iniziativa agevolata sulla presente sottomisura. In ogni caso non può essere presentata una nuova domanda prima di sei anni dalla data di presentazione della precedente domanda.

16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Rispetto a quanto previsto al punto 16, comma 1, lettera d), della parte generale delle presenti disposizioni, il termine massimo di completamento dell'iniziativa, non prorogabile, è pari a 5 anni dalla data di avvio dell'iniziativa e comunque come da cronoprogramma approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. 2. Nell'ambito del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, possono essere fissati ulteriori obblighi, in aggiunta agli obblighi previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, che tengano conto dei vincoli e dei risultati dei progetti già agevolati, nonché dei seguenti principi: a) esercitare attività di ricerca e sviluppo sul territorio provinciale, per 10 anni dalla data di completamento dell'iniziativa; b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo svolte sul territorio provinciale; c) avvio di un'attività di produzione di beni o servizi in relazione al progetto di ricerca e sviluppo agevolato sul territorio provinciale da parte della società controllante il centro di ricerca; d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; e) garantire una ricaduta, sul territorio provinciale, di attività diretta o indiretta.
---	---

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende, anche distaccati temporaneamente dagli enti di ricerca trentini” di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER L'INTRODUZIONE DI RICERCATORI E TECNICI DI RICERCA NELLE AZIENDE (articolo 19, comma 2, lettera c))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 28 “Aiuti all'innovazione a favore delle PMI” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale. 2. Le iniziative presentate a valere sulle presenti disposizioni non possono essere agevolate anche da altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

	a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'introduzione presso il soggetto beneficiario di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, per la quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di agevolazione comprenda l'introduzione di più persone altamente qualificate in distacco queste sono considerate un'unica iniziativa; b) "personale altamente qualificato": ai sensi dell'articolo 2, punto 93, del Regolamento di esenzione, si intende il personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato; c) "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza": ai sensi dell'articolo 2, punto 83, del Regolamento di esenzione, si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; d) "ricerca fondamentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 84, del Regolamento di esenzione, lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; e) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
--	--

	esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4¹; f) “sviluppo sperimentale”: ai sensi dell’articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
--	---

¹ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8²; g) “innovazione di processo”: ai sensi dell’articolo 2, punto 97, del Regolamento di esenzione, si intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; h) “distacco”: ai sensi dell’articolo 2, punto 98, del Regolamento di esenzione, si intende l’impiego temporaneo da parte del soggetto beneficiario, di personale altamente qualificato avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell’iniziativa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 20.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 240.000,00 euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell’incentivo.
9. Misura di	1. La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

incentivazione e maggiorazioni	
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di introduzione presso il soggetto beneficiario di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa distaccante che svolga attività di ricerca e sviluppo come dimostrato dal codice ATECO (Codice Ateco 2007 - 72 "Ricerca scientifica e sviluppo") risultante al Registro delle imprese. 2. La grande impresa distaccante e il soggetto beneficiario non devono essere società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. 3. Il personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, deve ricoprire una funzione di nuova creazione nell'ambito del soggetto beneficiario (PMI) e non deve sostituire altro personale.
11. Spese ammissibili	1. La spesa ammissibile è il costo sostenuto dal soggetto beneficiario per la messa a disposizione in distacco di personale altamente qualificato. 2. La spesa massima annua ammissibile è pari a 80.000,00 euro per persona a tempo pieno e comunque per un periodo massimo di messa a disposizione in distacco del personale altamente qualificato, pari a 36 mesi. 3. Per il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, che svolge l'attività in part time e/o per un periodo inferiore all'anno l'importo della spesa massima annua previsto al comma 2 è riproporzionato in relazione all'orario di lavoro e/o alla durata del periodo di messa a disposizione in distacco. 4. La durata del periodo di messa a disposizione in distacco e il costo del personale altamente qualificato devono risultare dalla convenzione di distacco stipulata tra il soggetto beneficiario e l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante. La messa a disposizione in distacco, deve essere pari almeno a 6 mesi.

	5. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve operare presso l'unità operativa del soggetto beneficiario sita nel territorio della provincia di Trento. 6. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, può svolgere l'attività in smart working per non più del 50% delle ore lavorate e a condizione che l'attività di smart working sia regolamentata nella convenzione di distacco. 7. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve svolgere mansioni riconducibili ad almeno una delle seguenti attività, come risultanti dalla convenzione di distacco: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) innovazione di processo.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale operante in smart working	1. Non è previsto il calcolo delle U.L.A..
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulle presenti disposizioni, lo stesso può presentare una nuova domanda solo successivamente alla data di completamento della precedente iniziativa agevolata sulle presenti disposizioni. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC).

	4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per l’introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende”, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L’attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, così come specificato al successivo punto 15, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante rilasciato dalla struttura competente in materia di ricerca.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L’ammissibilità dell’iniziativa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell’iniziativa, che comprende anche: i) le singole attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo, svolte dal personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco; ii) l’evidenza che il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, ricopra una funzione di nuova creazione nell’ambito del soggetto beneficiario e non sostituisca altro personale; b) schema di convenzione di distacco tra il soggetto beneficiario e l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante. In particolare lo schema di convenzione di distacco dovrà contenere i seguenti aspetti minimi: i) dati anagrafici e profilo professionale del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco; ii) eventuale progetto a cui è collegata la messa a disposizione del personale altamente qualificato in

	distacco; iii) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo che il personale altamente qualificato in distacco è chiamato a svolgere presso il soggetto beneficiario; iv) scopo e obiettivi generali da raggiungere con la messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco; v) disciplina specifica della tutela della proprietà intellettuale delle eventuali invenzioni ideate con la messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco; vi) data di inizio, durata della messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco, orario di lavoro con eventuali condizioni per l'attività in smart working, nonché relativi costi a carico del soggetto beneficiario; vii) interesse delle parti verso il distacco. 2. L'ammissibilità e congruità della spesa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) valore, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione allegata alla domanda (quali ad esempio schema di convenzione di distacco, retribuzione applicata al dipendente da parte dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o dell'impresa distaccante, preventivi di spesa); b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio dell'iniziativa: la convenzione di distacco deve essere stipulata dopo la data di presentazione della domanda. In ogni caso la concessione dell'incentivo è subordinata alla sottoscrizione tra le parti della convenzione di distacco. La convenzione di distacco deve essere consegnata entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito dell'esame istruttorio. Trascorso tale termine, il soggetto istruttore procede alla diffida, a cui il soggetto beneficiario è tenuto a dare riscontro entro il termine di 30 giorni, al termine del quale la domanda non è accolta. Il personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, deve iniziare l'attività presso il soggetto beneficiario entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di inizio attività del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco,

	deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario su richiesta del soggetto istruttore; d) termini di completamento dell'iniziativa: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di avvio della stessa; e) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%; f) non distoglimento del personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco, dalle attività previste nella domanda: fino alla data di completamento dell'iniziativa.
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni soggettive. 2. Non è ammesso modificare la convenzione di distacco, fatta salva la data di inizio attività del personale altamente qualificato, comunque nel rispetto del termine di avvio previsto al punto 16.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicati gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione della specifica documentazione di spesa e pagamento; c) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emerga l'attività svolta dal personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, gli obiettivi raggiunti, gli esiti dell'eventuale progetto inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti.

	4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. 5. Rispetto alla relazione di cui al precedente comma 3, lettera c), il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca.
19. Monitoraggio e controlli	1. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione, basandosi sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario, mediante l'acquisizione del parere previsto al punto 18, comma 5. 2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e alla specifica documentazione di spesa e pagamento, previsti al punto 18. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalita' di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare: a) il ritardato inizio dell'attività da parte del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, oltre il termine di cui al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il distoglimento del personale altamente qualificato messo a disposizione in distacco, dalle attività previste nella domanda, prima della data di completamento dell'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo;

	c) l'interruzione anticipata della messa a disposizione del personale altamente qualificato in distacco, prima del termine indicato nella convenzione di distacco, comporta la decadenza parziale dell'incentivo in proporzione al periodo di inadempimento. L'interruzione anticipata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di inizio attività del personale altamente qualificato, comporta la decadenza totale dell'incentivo.
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 1: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) subprocedimento verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15, comma 2: i) parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere positivo vincolante della struttura competente in materia di ricerca di cui al precedente punto 18 e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante della struttura competente in materia di ricerca è espresso nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, in conformità con la disciplina dell’Unione europea” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER PROGETTI INSIGNITI DEL MARCHIO DI ECCELLENZA (articolo 19, comma 2, lettera b))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 25 bis “Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

	a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa il progetto di ricerca e sviluppo, riconducibile ad una o più delle categorie previste alle successive lettere b), c), d), insignito del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale; b) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4¹; c) "sviluppo sperimentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti
--	---

¹ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8²; d) "studio di fattibilità": ai sensi dell'articolo 2, punto 87, del Regolamento di esenzione, si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole, medie imprese come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, che hanno ottenuto dalla Commissione europea, per un progetto di ricerca e sviluppo e/o per uno studio di fattibilità, il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità. 2. Per domande con importo di spesa superiore a 1.000.000,00 di euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso, la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. Non sono previsti limiti minimo e massimo di spesa.

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

dell'iniziativa	
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari alla misura di agevolazione riconosciuta dalla Commissione europea per l'iniziativa, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. L'incentivo non può comunque essere maggiore a 2.500.000,00 euro per singola iniziativa e per soggetto beneficiario.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a progetti di ricerca e sviluppo, riconducibili ad una o più delle categorie previste al punto 6, comma 1, lettere b), c), d), insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, così come individuate dalla Commissione europea. Sono escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale. 2. Le iniziative per essere ammesse ad agevolazione devono: a) avere ottenuto il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) appartenere alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (di seguito P.P.R.) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese riconosciute dalla Commissione europea per l'iniziativa, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 2. Come previsto al punto 5, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese ammissibili devono riferirsi all'unità operativa o alle unità operative site sul territorio provinciale.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale operante in	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali per il calcolo in U.L.A., l'attività svolta dal personale in smart working è ammessa come segue: a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e producono sullo stesso beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni decorrenti da tale data, in una o più unità operative locali, il personale in smart working è conteggiato fino a una percentuale del 100%; b) in tutti gli altri casi, il personale in smart working è conteggiato fino ad una percentuale massima del 50% delle ore lavorate annue dagli stessi, a condizione che si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento nel periodo di

smart working	assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto dell'obbligo. 2. Il personale in smart working, sia in termini di U.L.A. sia di costi, è riconosciuto nei termini sopra indicati, a condizione che vi sia un contratto che regolamenti l'attività svolta dal dipendente in smart working.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In particolare, l'avvio dei lavori dell'iniziativa deve avvenire dopo la data di presentazione della domanda alla Commissione europea, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. 3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a..

	4. In sede di concessione dell'incentivo è sempre stabilito d'ufficio da parte del soggetto istruttore l'obbligo di monitoraggio prescrittivo (a metà progetto). 5. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso parere positivo da parte del Comitato per gli incentivi alle imprese, nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. Per le valutazioni di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d) delle disposizioni di carattere generali e comune a tutti gli interventi, si rimanda a quanto approvato dalla Commissione europea per l'ammissione dell'iniziativa nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 2. Con riferimento alla valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generali e comune a tutti gli interventi, il soggetto istruttore, anche avvalendosi della struttura competente in materia di ricerca, accerta inoltre: a) l'ottenimento per l'iniziativa del marchio di eccellenza non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) l'appartenenza dell'iniziativa alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005. 3. L'ammissibilità e congruità della spesa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è inoltre valutata dal soggetto istruttore attraverso i seguenti elementi: a) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda (quali ad esempio documentazione presentata alla Commissione europea); b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni e quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

beneficiari	b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere avviata entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di avvio dell'iniziativa deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario, su richiesta del soggetto istruttore; d) termini di completamento delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di concessione dell'incentivo e comunque come da cronoprogramma presentato dal soggetto beneficiario e approvato con il provvedimento di concessione, o dalla data di avvio qualora successiva alla data di concessione. Le domande di proroga del termine di completamento dell'iniziativa agevolata per un periodo superiore a 6 mesi sono soggette alla valutazione positiva da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione; e) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni (con esclusione dei prototipi): previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12; f) obblighi occupazionali: previsti al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda, pari a 1 U.L.A. ogni 250.000,00 euro di importo di spesa ammessa in domanda (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) in alternativa al raggiungimento e/o mantenimento del livello occupazionale, è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere, per ciascuno dei 2 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa, un determinato livello di indotto calcolato come segue: I) le piccole imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa,
--------------------	--

	per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; II) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto rispetto al valore desumibile dai dati di bilancio dell'esercizio precedente alla data di completamento dell'iniziativa, pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; g) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari al 15% del totale attivo; ii) per domande con importo di spesa ammessa superiore 1.000.000,00 di euro, il livello di mezzi propri da raggiungere e mantenere è stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; h) obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa, comprendono: i) eventuali ulteriori vincoli di natura tecnico - scientifica, proposti dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di monitoraggio prescrittivo, a presidio del buon esito dell'iniziativa; ii) presentazione, entro i termini previsti per la rendicontazione, di una descrizione dell'iniziativa realizzata, che includa i risultati concreti ottenuti e verificabili, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione sarà pubblicata sul sito della Provincia, nella scheda "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza", per rendere disponibili i risultati ad ulteriori potenziali utilizzatori; iii) divieto di cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo agevolato, per un periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo che gli stessi siano concessi a titolo gratuito ad un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire
--	---

	le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di concessione del prototipo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto cedente. E' sempre ammessa la concessione a titolo gratuito dei prototipi nelle sedi degli organismi di ricerca partner del progetto, anche se gli stessi si trovano al di fuori del territorio provinciale, previa comunicazione al soggetto istruttore, fermo restando il rispetto degli obblighi sopra richiamati sul territorio provinciale da parte del soggetto beneficiario; i) obbligo di utilizzo dei risultati dell'iniziativa comprende: i) l'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale per 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa. Tale obbligo è assolto come segue: I) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, mantenendo sul territorio provinciale l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice ATECO) per un periodo pari almeno a 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; II) per domande di importo di spesa ammessa superiore al 1.000.000,00 di euro, mediante la produzione di beni e servizi derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo, dimostrata da idonea documentazione, quali ad esempio fatture di vendita di beni e servizio, ordini di produzione, ecc.. I tempi per l'avvio di tale produzione saranno disciplinati nel Patto di cui al punto 7.3. delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenendo conto delle peculiarità del progetto di ricerca e sviluppo, del settore di appartenenza e degli eventuali vincoli normativi alla messa in produzione del risultato del progetto. L'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi può essere effettuato dal soggetto beneficiario o da un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di
--	--

	ricerca e sviluppo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, può essere presentata domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo con contestuale richiesta di modifica degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. La domanda deve essere presentata congiuntamente con il nuovo soggetto con impegno anche da parte di quest'ultimo ad assumere i relativi obblighi. La domanda costituisce richiesta di modifica del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui al presente sottopunto se i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale. 2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni.
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni all'iniziativa e variazioni soggettive, rispetto a quanto è stato ammesso dalla Commissione europea nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza" sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili.

	b) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emergano gli esiti del progetto di ricerca e sviluppo inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni. 5. Nel caso di spese rendicontate e relative a strumenti e attrezzature o a prototipi con importo superiore a 250.000,00 euro, deve essere presentata una perizia asseverata di un tecnico abilitato competente in materia che attesti l'ammissibilità e congruità di tali spese. 6. La perizia di cui al precedente comma 5, deve essere presentata anche nel caso di spese rendicontate e relative all'acquisizione di brevetti di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, ovvero nel caso di operazioni con soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.
19. Monitoraggio e controlli	1. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione ai sensi del punto 14, comma 4, nell'ambito del monitoraggio prescrittivo, verifica lo stato di attuazione dell'iniziativa. L'esito negativo del monitoraggio prescrittivo determina, d'ufficio, il completamento anticipato dell'iniziativa. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può, in sede di rendicontazione finale, riconoscere le spese sostenute dal soggetto beneficiario fino a tale data di completamento anticipato dell'iniziativa. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale valuta la regolare realizzazione dell'iniziativa nonché gli aspetti previsti al punto 15, con riferimento all'ammissibilità e congruità della spesa e all'appartenenza dell'iniziativa alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005, nel rispetto di quanto approvato dalla Commissione europea per l'ammissione dell'iniziativa nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

	Tale verifica avviene basandosi sulla documentazione presentata, anche effettuando una visita presso il soggetto beneficiario e/o avvalendosi del supporto di esperti esterni. 3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene: a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e all'attestazione nonché all'eventuale perizia asseverata, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 4. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. Gli incentivi sono concessi ed erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in 5 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare a) il ritardato avvio dei lavori dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa e/o degli obblighi inerenti l'utilizzo dei risultati della stessa, di cui al punto 16, comma 1, lettere h) e i), comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' fatta salva la cessione del prototipo, al di fuori dei casi autorizzati, la quale comporta una decadenza parziale dell'incentivo, pari al valore di cessione dello stesso.

22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti: a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi, 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda da parte del soggetto istruttore. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; b) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; c) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione è espresso nel termine di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica” di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

PARTE GENERALE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA, LA TUTELA DELL'AMBIENTE, L'ECONOMIA CIRCOLARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 17, comma 2, lettera c))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi degli articoli: a) n. 36 “Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, compresa la decarbonizzazione” del Regolamento di esenzione; b) n. 38 bis “Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici” del Regolamento di esenzione; c) n. 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” del Regolamento di esenzione; d) n. 46 “Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro.

5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'investimento per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle singole sottomisure individuate dalle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di incentivazione comprenda più investimenti della medesima sottomisura, gli stessi sono considerati un'unica iniziativa purchè relativi alla medesima unità operativa; b) "investimenti immobiliari": si intendono gli investimenti relativi a: i) opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici; ii) installazione di impianti connessi agli immobili; iii) opere e reti di allacciamento idrico, fognario e di energia; iv) opere di recinzione e di sistemazione delle aree; c) "investimenti mobiliari": si intendono gli investimenti relativi a: i) macchinari, attrezzature ed impianti produttivi; ii) sistemi informatici hardware e software; d) "spese tecniche": oneri per prestazioni professionali esterne e relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, certificazioni.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra - alberghiero, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa, devono:

	a) somministrare la prima colazione agli alloggiati; b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina. 3. Per domande con importo di spesa superiore a 500.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva. 4. Nel caso investimenti immobiliari, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa deve risultare di proprietà del soggetto beneficiario o in leasing o in affitto d'azienda, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11, comma 2.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono individuati nelle sottomisure. La domanda non può comunque avere un importo di spesa superiore a 10.000.000,00 di euro e comunque nei limiti di cui al punto 8 di ciascuna sottomisura. 2. Qualora nella documentazione richiesta siano previsti computi metrici estimativi o stati finali, trova applicazione quanto stabilito al punto 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ovvero che il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è individuata nelle sottomisure e si applica alle spese ritenute ammissibili. 2. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro la misura di incentivazione, sulla quota di spesa superiore a tale soglia, è ridotta del 50%.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a: a) impianti a biomassa legnosa per processi produttivi; b) impianti di teleriscaldamento;

	c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi; d) riqualificazione profonda involucro - impianti settore non ricettivo; e) riqualificazione profonda involucro - impianti settore ricettivo; f) impianti di cogenerazione a biogas; g) impianti per l'idrogeno rinnovabile; h) impianti fotovoltaici; i) investimenti per la tutela dell'ambiente. 2. Le caratteristiche di dettaglio delle iniziative sopra elencate, sono indicate nelle singole sottomisure. 3. Sono escluse le iniziative già agevolate da altre leggi provinciali quali: a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35; b) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
11. Spese ammissibili	1. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, sono indicate nelle singole sottomisure. 2. Per le iniziative relative a impianti di teleriscaldamento, con riferimento alla sola rete di distribuzione, non trova applicazione quanto previsto al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Sono ammesse anche spese che si riferiscono a investimenti immobiliari e mobiliari che rientrano tra operazioni di affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100% per il calcolo delle U.L.A..

13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per ciascuna singola iniziativa. 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola unità operativa e ad una singola iniziativa. 3. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. 4. Per le sottomisure relative a impianti a biomassa legnosa per processi produttivi, impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi, impianti di cogenerazione a biogas, impianti per l'idrogeno rinnovabile, impianti fotovoltaici, i lavori dell'iniziativa possono essere avviati anche precedentemente alla data di presentazione della domanda ma comunque dopo la data di apertura dei termini di presentazione delle domande sulle presenti disposizioni. Le spese devono comunque essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 5. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 6. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale di cui al punto 7.2, comma 2, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

	3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a.. 4. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici per l'ammissibilità delle iniziative, quando previsto dalle singole sottomisure, il soggetto istruttore chiede il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito A.P.P.A.). 5. Quando ritenuto necessario per ragioni di complessità tecnica della domanda, il soggetto istruttore può incaricare esperti esterni a supporto della valutazione delle domande. 6. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso, ove previsto, parere positivo da parte del Comitato per gli incentivi alle imprese nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità dell'iniziativa, l'ammissibilità della spesa e congruità della stessa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b) e d) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, sono valutate attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa, corredata anche di eventuali progetti propedeutici e documentazione presentata in sede di domanda; b) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; c) eventuali limiti di spesa previsti nelle singole sottomisure.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggette beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

	c) termini di completamento delle iniziative: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; d) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12; e) obblighi occupazionali: previsti al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per le domande con importo di spesa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda, pari a 1 U.L.A. ogni 250.000,00 euro di importo di spesa presentato in domanda (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) in alternativa al raggiungimento e/o mantenimento del livello occupazionale, è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere, per ciascuno dei 2 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa, un determinato livello di indotto calcolato come segue: I) le piccole imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; II) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto rispetto al valore desumibile dai dati di bilancio dell'esercizio precedente alla data di completamento dell'iniziativa, pari a 100.000,00 euro o frazione, IVA esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del livello occupazionale; f) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa fino a 1.000.000,00 di euro è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari ad almeno il 20%;
--	--

	ii) per domande con importo di spesa maggiore di 1.000.000,00 di euro deve essere raggiunto e mantenuto il livello di mezzi propri stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni.
17. Variazioni	1. Non è ammesso rendicontare spese o chiedere variazioni che comportino la realizzazione dell'iniziativa su una diversa sottomisura rispetto a quella presentata in sede di domanda. Pertanto, la variazione della sottomisura è considerata variazione sostanziale dell'iniziativa. 2. Non è considerata variazione dell'iniziativa la modifica delle caratteristiche dell'iniziativa ammessa purchè sia rispettosa di quanto stabilito al punto 10 di ogni singola sottomisura.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione di documentazione tecnica specifica per le singole sottomisure.

	4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni; c) le attestazioni tecniche/perizie di esperti specializzati, specifiche per le singole sottomisure.
19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione. La verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene: a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute, all'eventuale documentazione tecnica, alle attestazioni e perizie, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. Gli incentivi sono erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in 10 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare:

	a) la realizzazione parziale dell'iniziativa che pregiudica la funzionalità dell'investimento, comporta la decadenza totale dell'incentivo; b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore al 50% della spesa ammessa, comporta una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione; c) fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore al 30% della spesa ammessa, comporta la decadenza totale dell'incentivo.
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi: i) 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; ii) ove previsto il parere di A.P.P.A.: 150 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore e ove previsto: i) parere di A.P.P.A.: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del soggetto istruttore; b) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore;

	c) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

SOTTOMISURE

C1 - IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER PROCESSI PRODUTTIVI

2. Sottomisura	IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER PROCESSI PRODUTTIVI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuove caldaie a biomassa, comprensive del sistema di caricamento della biomassa ed eventuale serbatoio di accumulo termico, utilizzate nei processi produttivi. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le caldaie finalizzate alla sola climatizzazione di edifici e le caldaie utilizzate per impianti di teleriscaldamento. 3. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) requisiti specifici: l'edificio in cui è installata l'iniziativa agevolata deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni

	all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Tale requisito non deve essere rispettato per le imprese del settore del legno (Codice ATECO 2007 - 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); b) requisiti tecnici: i) caldaie a biomassa, comprensive di accumulo termico, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt: I) certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5; II) rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio; III) emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 16/02/2016 "conto termico"; IV) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile: un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt. Inoltre, per le caldaie con alimentazione automatica del pellet il volume di accumulo deve comunque essere tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con la minimizzazione dei cicli di accensione e spegnimento; ii) caldaie a biomassa, comprensiva di accumulo termico, di potenza termica nominale superiore a 500 kWt: I) rendimento termico utile non inferiore all'89%; II) emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 allegata al "conto termico", come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato; III) per le caldaie automatiche: un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari: realizzazione del deposito della biomassa; b) investimenti mobiliari: fornitura e installazione della caldaia a biomassa; fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico;

	c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari di depositi della biomassa e relative spese tecniche, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa: a) deposito biomassa in opera: 700,00 €/m² x superficie lorda; b) deposito biomassa (cisterne, ...): 300,00 €/m³ x volume. 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--	--

C2 - IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO

2. Sottomisura	IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 46 "Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni e in particolare i soggetti che producono, distribuiscono e forniscono riscaldamento ai consumatori.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 10.000.000,00 di euro
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate: a) la costruzione di nuovi sistemi di teleriscaldamento efficienti basati sulla generazione di energia da fonti rinnovabili; b) l'estensione, l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento basati sulla generazione di energia da fonti rinnovabili, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve risultare efficiente secondo l'articolo 2 della Direttiva 2012/27/EU.
11. Spese	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa:

ammissibili	a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili e relative spese tecniche si applica il limite massimo di spesa ammessa pari a 700,00 €/mq. 4. Il limite di cui al comma 3 deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--------------------	---

C3 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER PROCESSI PRODUTTIVI

2. Sottomisura	IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER PROCESSI PRODUTTIVI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuovi cogeneratori ad alto rendimento (CAR) utilizzati nei processi produttivi. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione i cogeneratori finalizzati alla sola climatizzazione di edifici e i cogeneratori utilizzati per impianti di teleriscaldamento. 3. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) l'impianto CAR deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e con i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini del calcolo e della verifica dell'indice PES secondo il Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015. La CAR è definita in base al PES (Primary Energy saving):

	i) la produzione combinata di energia elettrica e calore utile che fornisce un risparmio di energia primaria, pari almeno al 10%, rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; ii) la produzione combinata di energia elettrica e calore utile mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kW) che forniscono un risparmio di energia primaria; b) l'energia prodotta dall'impianto deve essere autoconsumata in sito, fatta salva, per l'energia elettrica, la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti mobiliari: fornitura e installazione del cogeneratore; fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad investimenti e acquisti immobiliari.

C4 - RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE NON RICETTIVO

2. Sottomisura	RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE NON RICETTIVO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 38 bis "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti di incremento dell'efficienza energetica di edifici, quali: a) coibentazione termica di componenti opache verticali, opache orizzontali o inclinate di copertura, opache orizzontali di pavimento che separano zone riscaldate da non riscaldate; b) sostituzione di chiusure trasparenti e/o opache con altre a maggior efficienza energetica, nonché installazione di schermature solari e chiusure oscuranti; c) installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS o integrazione del sistema di riscaldamento; d) in combinazione con almeno una delle precedenti lettere, sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a biomassa, nonché installazione di eventuali sistemi di recupero del calore (VMC, ...) e di pannelli fotovoltaici.

	2. Non è considerato incremento dell'efficienza energetica di edifici quello ottenuto esclusivamente mediante la sostituzione degli impianti. 3. Non sono ammissibili ad agevolazione: a) la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione; b) gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione. 4. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e entrate in vigore alla data della domanda. 5. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) garantire almeno il 35% di riduzione dell'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati rispetto alla situazione precedente l'investimento, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D secondo il DPP 11-13/2009 e ss. mm. della singola destinazione d'uso oggetto dell'iniziativa. L'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati iniziale e finale deve essere stabilita da un attestato di prestazione energetica pre e post, ai sensi del DPP 11-13/2009. L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato in riferimento alle singole parti dell'edificio aventi specifica destinazione d'uso ai sensi del DPR 412/93; b) nel caso di installazione di caldaie a biomassa, l'edificio oggetto dell'iniziativa deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Tale requisito non deve essere rispettato per le imprese del settore del legno (Codice ATECO 2007 - 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio).
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

	2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a investimenti inerenti nuove superfici riscaldate originate da sopraelevazioni, ampliamenti, nuove costruzioni, demo - ricostruzioni o investimenti relativi a superfici precedentemente non riscaldate. 3. Si applicano i seguenti ulteriori limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante delle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: a) per investimenti che non prevedono interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera d): 250,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata (per edifici di tipologia E.1 come definita dal DPR 412/93) oppure 80,00 €/mc di volume riscaldato (per edifici di tipologia diversa da E.1 come definita dal DPR 412/93); b) per investimenti che prevedono anche interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera d): 300,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata (per edifici di tipologia E.1 come definita dal DPR 412/93) oppure 100,00 €/mc di volume riscaldato (per edifici di tipologia diversa da E.1 come definita dal DPR 412/93). 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--	--

C5 - RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE RICETTIVO

2. Sottomisura	RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE RICETTIVO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 38 bis "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, limitatamente alle seguenti attività: a) esercizi alberghieri di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; b) esercizi extra alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 a condizione che rispettino quanto riportato nella parte generale delle presenti disposizioni; c) rifugi escursionistici di cui all'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; d) strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti di incremento dell'efficienza energetica di edifici, quali: a) coibentazione termica di componenti opache verticali, opache orizzontali o inclinate di copertura, opache orizzontali di pavimento che separano zone riscaldate da non riscaldate; b) sostituzione di chiusure trasparenti e/o opache con altre a maggior efficienza energetica, nonché installazione di schermature solari e chiusure oscuranti; c) installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS o integrazione del sistema di

	riscaldamento; d) in combinazione con almeno una delle precedenti lettere, sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a biomassa, nonché installazione di eventuali sistemi di recupero del calore (VMC, ...) e di pannelli fotovoltaici. 2. Non è considerato incremento dell'efficienza energetica di edifici quello ottenuto esclusivamente mediante la sostituzione degli impianti. 3. Non sono ammissibili ad agevolazione: a) la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione; b) gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione. 4. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e entrate in vigore alla data della domanda. 5. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) garantire almeno il 35% di riduzione dell'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D secondo il DPP 11-13/2008 e ss. mm.. L'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati iniziale e quella finale deve essere stabilita da un attestato di prestazione energetica pre e post, ai sensi del DPP 11-13/2009; b) nel caso di installazione di caldaie a biomassa, l'edificio oggetto dell'iniziativa deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a investimenti inerenti nuove superfici riscaldate

	originate da sopraelevazioni, ampliamenti, nuove costruzioni, demo - ricostruzioni o investimenti relativi a superfici precedentemente non riscaldate. 3. Si applicano i seguenti ulteriori limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante delle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: a) per investimenti che non prevedono interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera d): 300,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata; b) per investimenti che prevedono anche interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera d): 350,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata. 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--	--

C6 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE A BIOGAS

2. Sottomisura	IMPIANTI DI COGENERAZIONE A BIOGAS
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione a biogas e riguardanti una o più delle seguenti voci: a) il comparto di stoccaggio e il pretrattamento della biomassa organica; b) il comparto di digestione anaerobica, stoccaggio e trattamento del biogas; c) l'impianto di cogenerazione; d) il comparto di trattamento e stoccaggio del digestato. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) potenza elettrica nominale del cogeneratore non superiore a 300 kW; b) digestore alimentato utilizzando i sottoprodotti elencati ai punti 1, 2 e 3 della Tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;

	c) vasche del digestato degli impianti dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per la cogenerazione; d) autoconsumo dell'energia prodotta in sito, fatta salva, per l'energia elettrica, la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.						
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Si applicano inoltre i seguenti limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante dalle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia impianto</th><th>Spesa massima ammissibile</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$</td><td>10.000,00 €/kW x Pe</td></tr> <tr> <td>impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$</td><td>1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x $(Pe - 100 \text{ kW})$</td></tr> </tbody> </table> 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.	Tipologia impianto	Spesa massima ammissibile	impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$	10.000,00 €/kW x Pe	impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$	1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x $(Pe - 100 \text{ kW})$
Tipologia impianto	Spesa massima ammissibile						
impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$	10.000,00 €/kW x Pe						
impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$	1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x $(Pe - 100 \text{ kW})$						

C7 - IMPIANTI PER L'IDROGENO RINNOVABILE

2. Sottomisura	IMPIANTI PER L'IDROGENO RINNOVABILE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: 10.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti per la produzione, la trasmissione o la distribuzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) l'idrogeno prodotto deve essere rinnovabile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21/10/2022; b) per i progetti di idrogeno rinnovabile composti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione rinnovabile collegate a un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata delle unità di generazione rinnovabile.

	3. Per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile $\leq 3\text{MW}$ non deve essere rispettato il requisito sulle capacità dell'elettrolizzatore, di cui al precedente comma 2, lettera b).
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari.

C8 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2. Sottomisura	IMPIANTI FOTOVOLTAICI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili. 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici, eventualmente dotati di accumulo. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) l'installazione dell'impianto deve avvenire su coperture oppure su facciate e/o pertinenze dell'immobile (tettoie, strutture portanti o pensiline ad ombreggiamento delle zone destinate a parcheggi); b) l'energia prodotta deve essere autoconsumata in sito, fatta salva la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili. 3. Non sono ammissibili ad agevolazione le installazioni di impianti fotovoltaici rientranti in un intervento edilizio che preveda degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili.

11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari: fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico; fornitura e installazione del sistema di accumulo; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Si applicano inoltre i seguenti limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante delle precedenti macro voci di spesa di cui al comma 1: <table border="1" data-bbox="616 518 1527 794"> <tr> <th>Tipologia impianto</th><th>Limite massimo di spesa ammissibile</th></tr> <tr> <td>Impianto fotovoltaico</td><td>950 €/kW x P_{picco}</td></tr> <tr> <td>Sistema di accumulo</td><td>800 €/kWh, comunque nel limite del 30% della spesa ammissibile per fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico</td></tr> </table> 3. I limiti di cui al comma 2 devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.	Tipologia impianto	Limite massimo di spesa ammissibile	Impianto fotovoltaico	950 €/kW x P _{picco}	Sistema di accumulo	800 €/kWh, comunque nel limite del 30% della spesa ammissibile per fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico
Tipologia impianto	Limite massimo di spesa ammissibile						
Impianto fotovoltaico	950 €/kW x P _{picco}						
Sistema di accumulo	800 €/kWh, comunque nel limite del 30% della spesa ammissibile per fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico						

C9 - INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

2. Sottomisura	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 36 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 100.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: 10.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili di cui al punto 11, comma 1. Nel caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, l'incentivo è pari al 15% delle medesime spese ritenute ammissibili. 2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la misura di incentivazione è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili di cui al punto 11, comma 2. Nel caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, la misura di incentivazione è pari al 30% delle medesime spese ritenute ammissibili. 3. La misura di incentivazione di cui al comma 1 e al comma 2, è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti per la tutela dell'ambiente che rispettano i requisiti di cui all'articolo 36 del Regolamento di esenzione. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti ricompresi all'articolo 36, comma 1 bis, primo e

	secondo periodo, del Regolamento di esenzione. 3. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea che sono già state adottate, a prescindere dalla data di entrata in vigore. 4. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve ottenere il parere positivo da parte di A.P.P.A. in merito al rispetto dei requisiti previsti al presente punto 10.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente, ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. In alternativa al comma 1, sono ammissibili le spese corrispondenti ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'incentivo, determinato ai sensi di quanto previsto esclusivamente al comma 4, lettera a), dell'articolo 36 del Regolamento di esenzione. Le spese devono essere ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale, anche relativi alla partecipazione a fiere e la promozione dell'impresa e dei prodotti sui mercati esteri” di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO PROVINCIALE (articolo 20, comma 2, lettera f))
2. Sottomisura	PARTECIPAZIONE A FIERE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 19 “Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa la partecipazione ad una fiera

	internazionale per la quale viene richiesto l'intervento a valere sulla sottomisura individuata dalle presenti disposizioni e relativa alla misura agevolativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di agevolazione comprenda più partecipazioni a fiere internazionali, queste sono considerate un'unica iniziativa; b) "fiera internazionale": fiera sita fuori dai confini nazionali, nonché organizzata sul territorio nazionale, ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 40.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 150.000,00 euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione, individuata in relazione alla dimensione dell'impresa e applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue: a) piccola impresa: 50%; b) media impresa: 40%.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le partecipazioni a fiere internazionali che si riferiscono all'attività economica svolta nelle unità operative del soggetto beneficiario site nella provincia di Trento.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) locazione dello stand (quota di iscrizione come espositore diretto; affitto dell'area espositiva; costo per l'inserimento del soggetto beneficiario nel catalogo dell'evento fieristico; spese per la prenotazione delle aree espositive; assicurazione, anche non obbligatoria);

	b) installazione dello stand (progettazione, noleggio, montaggio e adattamento dello stand; allacciamenti ad utenze - compresi i consumi; noleggio di computer, attrezzature; spese per il trasporto delle merci presso lo stand); c) gestione dello stand (pulizia stand; spese per standisti e/o traduttori addetti alla gestione dello stand). 2. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, possono essere presentate spese relative a più partecipazioni a fiere internazionali. 3. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a: a) oneri interni di gestione, quali spese amministrative e di personale dipendente; b) vitto, viaggio e alloggio di personale dipendente o collaboratori; c) oneri di intermediazione.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Non è previsto il calcolo delle U.L.A..
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.

14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità e congruità della spesa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa; b) valore, come risultante dai preventivi di spesa dei fornitori o, nell'impossibilità di disporre di specifici preventivi, nella documentazione attestante il dettaglio preventivo delle spese (ad esempio listino prezzi) e, per le sole spese relative ad allacciamenti di utenze, nei dati stimati e riportati nella domanda.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di completamento dell'iniziativa: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; d) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.
17. Variazioni	1. La partecipazione ad una o più fiere internazionali diverse da quelle indicate in domanda, comporta una variazione dell'iniziativa. E' pertanto necessaria la presentazione di domanda preventiva di variazione all'iniziativa, pena la decadenza totale dell'incentivo come previsto al punto 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. La partecipazione ad una o più fiere internazionali in altro luogo rispetto a quello indicato in domanda, non è

	considerata variazione dell'iniziativa purchè si tratti della medesima fiera.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute per ciascuna fiera internazionale. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli aspetti dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese sono state rendicontate e sostenute nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.
19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione, basandosi sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario. La verifica dell'ammissibilità delle spese avviene: a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e all'attestazione, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;

	b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. Le decadenze sono previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in relazione agli obblighi e vincoli che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare.
22. Termini del procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI
LINEA DI INTERVENTO PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE**

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa "Aiuti per servizi di consulenza" di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	Aiuti per servizi di consulenza (articolo 20, comma 2, lettera a))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi degli articoli: a) n. 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del Regolamento di esenzione; b) n. 28 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" del Regolamento di esenzione; c) n. 49 "Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia" del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'acquisizione di un servizio di

	consulenza per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di agevolazione comprenda l'acquisizione di più servizi di consulenza, anche relativi a diverse tipologie, questi sono considerati un'unica iniziativa; b) "consulente": soggetto prestatore del servizio di consulenza, sia persona fisica che giuridica, purché titolare di partita Iva, in possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni; c) "attivi immateriali": immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, voci "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" e "concessioni, licenze, marchi e diritti simili"; d) "imprese costituite da neoimprenditori": imprese di nuova costituzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, già costituite alla data di presentazione della domanda per almeno il 51% da uno o più neoimprenditori; e) "neoimprenditore": persona fisica che esercita attivamente ed esclusivamente, nel ruolo di titolare o legale rappresentante dell'impresa o socio, l'attività di gestione e organizzazione dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese. Non sono ammessi in qualità di neoimprenditori i titolari o soci, con una partecipazione complessiva superiore al 20%, che nei 3 anni precedenti la costituzione della nuova impresa risultavano già essere titolari o soci di altra impresa attiva con una partecipazione superiore al 20%.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nel caso di servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, previsti al punto 10, comma 1, lettera c), i beneficiari sono anche le grandi imprese.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 40.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 100.000,00 euro.

	2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione, individuata in relazione alla dimensione dell'impresa e applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue: a) piccola impresa: 50%; b) media impresa: 40%; c) grande impresa, solo per servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia: 40%.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative volte ad acquisire servizi di consulenza ricompresi tra le seguenti tipologie: a) servizi di consulenza in materia di innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca di prova o di sperimentazione o poli di innovazione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi: i) la consulenza, l'assistenza e/o la formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano; ii) la consulenza, l'assistenza e/o la formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali); b) servizi di sostegno all'innovazione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di analisi volti al passaggio in cloud, le ricerche di mercato, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali); c) servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, compresi gli audit energetici, propedeutici alla valutazione di realizzazione di interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento di esenzione. Sono esclusi gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva;

	d) servizi di consulenza per la realizzazione di iniziative destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia; ii) il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino; e) servizi di consulenza per favorire l'adozione di metodologie e strumenti necessari a misurare e rendicontare le performance di sostenibilità economica, sociale, ambientale, di governance e di maturità digitale delle imprese (quali ad esempio carbon e water footprint, LCA, rating ESG, Società Benefit, Bilancio di Sostenibilità, Report di sostenibilità, introduzione del Modello organizzativo 231), ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione, a condizione che gli stessi non siano obbligatori per il soggetto beneficiario; f) servizi di consulenza per indagini di mercato, piani marketing e commercio telematico, finalizzati a rafforzare la presenza sui mercati, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi servizi di consulenza per: i) l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale, del prodotto, della segmentazione di mercato; ii) la progettazione di piani di marketing operativo e strategico (sono escluse le attività di realizzazione e implementazione dei contenuti dei suddetti piani); iii) l'assessment e la definizione di piani operativi per l'avvio di attività di e-commerce multicanale; iv) la progettazione di siti internet funzionali alla promozione e alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking); g) servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese, finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all'estero attraverso la commercializzazione di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) l'analisi della concorrenza nel mercato estero (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);
--	---

	ii) l'analisi di posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza; iii) l'analisi delle barriere all'entrata nel mercato estero (fisiche, tecnologiche; analisi dei vincoli legali e doganali per l'apertura di nuovi mercati e per filiali estere); iv) l'analisi dei contenuti obbligatori sulle etichettature per i nuovi mercati esteri; v) l'analisi dei canali distributivi potenziali nel mercato estero distinguendo tra quelli off e on line; vi) l'analisi del mercato potenziale estero, in termini economico - finanziari, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria; vii) l'analisi per l'ottenimento di certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri - UE ed Extra UE; h) servizi di consulenza per l'introduzione in azienda di strumenti di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione; i) servizi di consulenza per la definizione di un piano di sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione; j) servizi di consulenza per la valorizzazione della forza lavoro, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) l'assessment per l'attrazione e il mantenimento di forza lavoro; ii) definire un piano, anche di conciliazione vita - lavoro, che permetta di ridurre il divario salariale legato al genere; iii) definire un piano per favorire l'occupazione giovanile e le buone pratiche per la gestione dell'invecchiamento della forza lavoro; iv) definire un piano di interventi per l'ottenimento della certificazione Family Audit; v) definire un piano di interventi per introdurre e/o migliorare misure di welfare aziendale; vi) definire un piano per la riduzione della precarizzazione in azienda;
--	---

	k) servizi di consulenza per l'avvio di imprese costituite da neoimprenditori, volti alla definizione di un business sostenibile, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) la definizione del piano strategico per l'avvio della nuova attività; ii) la definizione dell'assetto organizzativo e dei processi; iii) la definizione del piano economico - finanziario prospettico relativo all'avvio della nuova attività; l) servizi di consulenza per le aggregazioni aziendali, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) la definizione del piano economico - finanziario prospettico; ii) l'analisi dei principali competitor; iii) l'analisi del mercato; iv) il posizionamento dell'azienda ante e post acquisizione; m) servizi di consulenza per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esenzione. Sono ammessi i servizi di consulenza per: i) lo sviluppo di nuovi settori di attività; ii) la definizione di un nuovo assetto organizzativo (anche servizi di consulenza ispirati al principio della qualità totale dell'impresa come il Kaizen e Lean); iii) la definizione di nuovi processi di produzione o di distribuzione. 2. I servizi di consulenza di cui al comma 1 non devono: a) essere continuativi o periodici; b) riferirsi a costi di esercizio ordinari del soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; c) rientrare tra le competenze del soggetto beneficiario o tra i servizi che egli stesso presta. 3. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, possono essere presentate spese relative a più servizi di consulenza rientranti nelle tipologie previste al precedente comma 1.
--	--

11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese relative a servizi di consulenza acquisiti all'esterno del soggetto beneficiario. 2. Costituiscono macrovoci di spesa le singole categorie di spesa comprese all'interno delle diverse tipologie di servizi di consulenza previste al punto 10. 3. Il consulente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. La specifica qualificazione è determinata dal curriculum vitae e/o dalla presentazione aziendale del consulente; b) essere esterno al soggetto beneficiario. 4. L'acquisizione del servizio di consulenza deve avvenire previa stipula di un apposito contratto con il consulente, specifico per l'iniziativa e contenente la descrizione della stessa. 5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a: a) la fase di esecuzione di quanto emerso dal servizio di consulenza acquisito; b) spese amministrative di ogni genere; c) costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale - amministrativa, la consulenza legale o la pubblicità (compresi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari); d) costi delle certificazioni, omologazioni, nonché i costi di mantenimento degli stessi.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Non è previsto il calcolo delle U.L.A..
13. Modalità e condizioni di	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulle presenti disposizioni, lo stesso può presentare una

presentazione delle domande	nuova domanda dopo la data di rendicontazione della precedente iniziativa agevolata. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per servizi di consulenza", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità e congruità della spesa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa; b) valore, come risultante dai preventivi di spesa dei fornitori; c) limiti parametrici di spesa, riportati nell'allegato 1, individuati in relazione al fatturato del soggetto beneficiario, al numero di addetti, al costo orario e numero di ore di consulenza.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di completamento dell'iniziativa: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e

	comune a tutti gli interventi; d) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 2. La modifica del consulente prestatore del servizio è considerata una variazione dell'iniziativa. E' pertanto necessaria la presentazione di domanda preventiva di variazione all'iniziativa, pena la decadenza totale dell'incentivo.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per servizi di consulenza", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute per ciascun servizio di consulenza. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli aspetti dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili; b) la presentazione di una relazione di dettaglio inerente il servizio di consulenza acquisito, redatta a cura del consulente e sottoscritta dal medesimo; c) la presentazione del contratto di consulenza stipulato con il consulente, come previsto al punto 11, comma 4. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese sono state rendicontate e sostenute nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.

19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione, basandosi sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario. La verifica dell'ammissibilità delle spese avviene: a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e all'attestazione, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. Le decadenze sono previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in relazione agli obblighi e vincoli che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare.
22. Termini del procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

PARAMETRI COMPLESSITA'					SOGLIA MASSIMA DI SPESA TOTALE PER UNA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI CONSULENZA (punto 10, comma 1, singole lettere)					SOGLIA MASSIMA DI SPESA TOTALE PER DUE O PIU' TIPOLOGIE DI SERVIZI DI CONSULENZA (punto 10, comma 1, singole lettere)				
FATTURATO	Complessità Fatturato	Addetti (fasce di soglia massima)	Complessità Addetti	Complessità totale	Fisso	Variabile	Totale spesa ammissibile	Numero ore di consulenza minime necessarie in relazione alla spesa massima ammissibile (120 euro/h)	Fisso	Variabile	Totale spesa ammissibile	Numero ore di consulenza minime necessarie in relazione alla spesa massima ammissibile (120 euro/h)		
fino a 500.000	20,0%	fino a 2	20,0%	20,0%	10.000,00	18.000,00	28.000,00	233	15.000,00	17.000,00	32.000,00	267		
	20,0%	fino a 5	35,0%	29,0%	10.000,00	26.100,00	36.100,00	301	15.000,00	24.650,00	39.650,00	330		
	20,0%	fino a 8	40,0%	32,0%	10.000,00	28.800,00	38.800,00	323	15.000,00	27.200,00	42.200,00	352		
	20,0%	fino a 11	45,0%	35,0%	10.000,00	31.500,00	41.500,00	346	15.000,00	29.750,00	44.750,00	373		
	20,0%	oltre	50,0%	38,0%	10.000,00	34.200,00	44.200,00	368	15.000,00	32.300,00	47.300,00	394		
500.000 - 1.000.000	30,0%	fino a 2	20,0%	24,0%	10.000,00	21.600,00	31.600,00	263	15.000,00	20.400,00	35.400,00	295		
	30,0%	fino a 5	35,0%	33,0%	10.000,00	29.700,00	39.700,00	331	15.000,00	28.050,00	43.050,00	359		
	30,0%	fino a 8	40,0%	36,0%	10.000,00	32.400,00	42.400,00	353	15.000,00	30.600,00	45.600,00	380		
	30,0%	fino a 11	45,0%	39,0%	10.000,00	35.100,00	45.100,00	376	15.000,00	33.150,00	48.150,00	401		
	30,0%	oltre	50,0%	42,0%	10.000,00	37.800,00	47.800,00	398	15.000,00	35.700,00	50.700,00	423		
1.000.000-1.500.000	40,0%	fino a 2	20,0%	28,0%	10.000,00	25.200,00	35.200,00	293	15.000,00	23.800,00	38.800,00	323		
	40,0%	fino a 5	35,0%	37,0%	10.000,00	33.300,00	43.300,00	361	15.000,00	31.450,00	46.450,00	387		
	40,0%	fino a 8	40,0%	40,0%	10.000,00	36.000,00	46.000,00	383	15.000,00	34.000,00	49.000,00	408		
	40,0%	fino a 11	45,0%	43,0%	10.000,00	38.700,00	48.700,00	406	15.000,00	36.550,00	51.550,00	430		
	40,0%	oltre	50,0%	46,0%	10.000,00	41.400,00	51.400,00	428	15.000,00	39.100,00	54.100,00	451		
1.500.000-2.500.000	50,0%	fino a 2	20,0%	32,0%	10.000,00	28.800,00	38.800,00	323	15.000,00	27.200,00	42.200,00	352		
	50,0%	fino a 5	35,0%	41,0%	10.000,00	36.900,00	46.900,00	391	15.000,00	34.850,00	49.850,00	415		
	50,0%	fino a 8	40,0%	44,0%	10.000,00	39.600,00	49.600,00	413	15.000,00	37.400,00	52.400,00	437		
	50,0%	fino a 11	45,0%	47,0%	10.000,00	42.300,00	52.300,00	436	15.000,00	39.950,00	54.950,00	458		
	50,0%	oltre	50,0%	50,0%	10.000,00	45.000,00	55.000,00	458	15.000,00	42.500,00	57.500,00	479		
2.500.000-5.000.000	60,0%	fino a 2	20,0%	36,0%	10.000,00	32.400,00	42.400,00	353	15.000,00	30.600,00	45.600,00	380		
	60,0%	fino a 5	35,0%	45,0%	10.000,00	40.500,00	50.500,00	421	15.000,00	38.250,00	53.250,00	444		
	60,0%	fino a 8	40,0%	48,0%	10.000,00	43.200,00	53.200,00	443	15.000,00	40.800,00	55.800,00	465		
	60,0%	fino a 11	45,0%	51,0%	10.000,00	45.900,00	55.900,00	466	15.000,00	43.350,00	58.350,00	486		
	60,0%	fino a 20	50,0%	54,0%	10.000,00	48.600,00	58.600,00	488	15.000,00	45.900,00	60.900,00	508		
	60,0%	oltre	60,0%	60,0%	10.000,00	54.000,00	64.000,00	533	15.000,00	51.000,00	66.000,00	550		
	85,0%	fino a 5	35,0%	55,0%	10.000,00	49.500,00	59.500,00	496	15.000,00	46.750,00	61.750,00	515		
	85,0%	fino a 8	40,0%	58,0%	10.000,00	52.200,00	62.200,00	518	15.000,00	49.300,00	64.300,00	536		

5.000.000-10.000.000	85,0%	fino a 11	45,0%	61,0%	10.000,00	54.900,00	64.900,00	541	15.000,00	51.850,00	66.850,00	557
	85,0%	fino a 20	50,0%	64,0%	10.000,00	57.600,00	67.600,00	563	15.000,00	54.400,00	69.400,00	578
	85,0%	fino a 40	60,0%	70,0%	10.000,00	63.000,00	73.000,00	608	15.000,00	59.500,00	74.500,00	621
	85,0%	oltre	75,0%	79,0%	10.000,00	71.100,00	81.100,00	676	15.000,00	67.150,00	82.150,00	685
oltre 10.000.000	100,0%	fino a 11	45,0%	67,0%	10.000,00	60.300,00	70.300,00	586	15.000,00	56.950,00	71.950,00	600
	100,0%	fino a 20	50,0%	70,0%	10.000,00	63.000,00	73.000,00	608	15.000,00	59.500,00	74.500,00	621
	100,0%	fino a 40	60,0%	76,0%	10.000,00	68.400,00	78.400,00	653	15.000,00	64.600,00	79.600,00	663
	100,0%	fino a 80	75,0%	85,0%	10.000,00	76.500,00	86.500,00	721	15.000,00	72.250,00	87.250,00	727
	100,0%	fino a 120	85,0%	91,0%	10.000,00	81.900,00	91.900,00	766	15.000,00	77.350,00	92.350,00	770
	100,0%	oltre	100,0%	100,0%	10.000,00	90.000,00	100.000,00	833	15.000,00	85.000,00	100.000,00	833

Coeff. Ponderazione	40,0%	60,0%	100,0%
---------------------	-------	-------	--------

NOTE:

La complessità aziendale viene espressa utilizzando due variabili: classe di fatturato e classe di addetti.

Il fatturato dell'impresa corrisponde alla voce A1 del conto economico, redatto secondo le vigenti norme del Codice Civile. E' pari all'importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'I.V.A. e delle altre imposte direttamente connesse con il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tale dato è individuato dall'ultimo bilancio chiuso precedente la domanda di contributo; ove tale dato non sia disponibile in quanto trattasi di soggetti neocostituiti il fatturato dell'impresa è considerato pari a 0 euro.

Gli addetti sono pari al numero di dipendenti dell'impresa. Tale dato è pari al numero di dipendenti medi dell'ultimo anno precedente alla data di presentazione della domanda, verificato in fase di istruttoria tramite visura camerale.

Il costo orario del consulente viene applicato in relazione al numero di ore riportate nel preventivo di spesa (timesheet).

Ciascuna classe ha attribuito un valore di complessità, che al valore massimo (200 addetti) corrisponde al 100%. Il fatturato ha un peso del 40% nel determinare la complessità, gli addetti del 60%.

La complessità aziendale totale deriva quindi dalla somma ponderata dei 2 coefficienti di complessità.

Per determinare la spesa massima congrua si parte dal presupposto che alla classe massima corrisponde la spesa massima ammissibile.

Stabilita una spesa fissa (euro 10.000,00), la spesa variabile è il prodotto tra la spesa massima ed il coefficiente totale di complessità.

In caso di più iniziative si considera una base fissa maggiore (euro 15.000,00).

La spesa massima ammissibile risultante dalla ponderazione deve rispettare il parametro del costo orario massimo (120 euro/h).

La colonna "numero ore di consulenza necessarie in relazione alla spesa massima ammissibile" esprime la soglia minima di ore necessarie per la conferma della predetta spesa ammissibile.

Nel caso il preventivo indichi un numero di ore minore, la spesa ammissibile è proporzionalmente ridotta.



Provincia autonoma di Trento

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E COMUNE A TUTTI GLI INTERVENTI

**Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6
“Interventi a sostegno del sistema economico trentino”**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AMBITO OPERATIVO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti di carattere generale e comune a tutti gli interventi previsti dalla legge provinciale "Interventi a sostegno del sistema economico trentino" (di seguito "legge provinciale").
2. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, attuative della legge provinciale, sono redatte nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni e possono specificare l'ambito di applicazione degli stessi, integrando le disposizioni con aspetti di dettaglio anche più restrittivi.
3. Gli avvisi e bandi possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti anche in deroga alle presenti disposizioni, purché nel rispetto della legge provinciale. Tale previsione vale anche per le disposizioni specifiche dei singoli interventi relative agli aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale, e agli aiuti concessi al di fuori di un regime ("aiuti ad hoc"), comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Nel caso di incentivi corrisposti per sostenere iniziative in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, misure di aiuto, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto dalle presenti disposizioni, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla legge provinciale o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.
5. Le presenti disposizioni rispettano quanto previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alle norme europee e nazionali vigenti.
6. Gli incentivi disciplinati dalle presenti disposizioni, sono concessi in osservanza agli obblighi previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Al fine di garantire un'attuazione uniforme della disciplina prevista dalle presenti disposizioni, la Giunta provinciale può adottare apposite linee guida di applicazione su specifici aspetti.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) "legge provinciale": la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 "Interventi a sostegno del sistema economico trentino";

- b) "legge provinciale sull'attività amministrativa": la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- c) "intervento": qualsiasi misura prevista dal capo II della legge provinciale e qualsiasi misura agevolativa, o eventuale sua sottomisura, prevista dal capo III della legge provinciale;
- d) "iniziativa": il progetto, l'attività, l'investimento per cui viene richiesto l'intervento;
- e) "disposizioni specifiche dei singoli interventi": le disposizioni attuative degli interventi previsti dalla legge provinciale, nonché Indirizzi approvati dalla Giunta provinciale di cui all'art. 33, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- f) "Regolamento di esenzione": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023;
- g) "Regolamento de minimis": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche e integrazioni;
- h) "aiuto": qualsiasi intervento che risponda a tutti i criteri stabiliti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- i) "domanda": la richiesta di intervento presentata a valere sulle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, comprensiva anche di eventuali dichiarazioni e documentazione;
- j) "dichiarazione": le dichiarazioni previste dalle presenti disposizioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.;
- k) "soggetto istruttore": la struttura interna alla Provincia che provvede all'istruttoria della domanda, nonché alla concessione, all'erogazione e ai relativi controlli. L'attività istruttoria e l'erogazione possono essere affidate dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale a enti strumentali previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché a soggetti terzi;
- l) "Comitato per la ricerca e l'innovazione": il Comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;

- m) "Comitato per gli incentivi alle imprese": il Comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- n) "dimensione di impresa": la dimensione dell'impresa secondo quanto previsto dalla disciplina europea. La dimensione di impresa è definita dal soggetto istruttore sulla base dei dati forniti dal soggetto beneficiario in sede di domanda o di integrazioni successive e comunque verificate in sede di concessione dell'incentivo;
- o) "impresa agricola": l'impresa che svolge una o più delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale "Imprese agricole" o "Coltivatore diretto" del Registro delle imprese;
- p) "imprese di nuova costituzione": imprese la cui attività sul territorio provinciale è iniziata entro il termine massimo della concessione e da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle imprese (data inizio attività). Rientrano tra queste anche le imprese che hanno trasferito/costituito almeno un'unità operativa sul territorio provinciale da non più di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle imprese (data inizio attività dell'unità operativa). Rientrano altresì le imprese costituite mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale da non più di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
- q) "passaggio generazionale": l'atto di trasferimento della quota di maggioranza della società oppure di cessione dell'impresa individuale, sottoscritto tra le persone in rapporto di parentela in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado e da rapporti di coniugio. L'atto di trasferimento si può concretizzare, alternativamente: con il trasferimento di quote societarie o con la costituzione di una nuova impresa attraverso il conferimento o la cessione, totale, dell'azienda originaria;
- r) "unità operativa": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili, anche fisicamente separati, come risultante dal Registro delle imprese (sede o unità locale, con le caratteristiche di cui alla presente definizione);
- s) "impresa in difficoltà": l'impresa che soddisfa almeno una delle condizioni previste dal Regolamento di esenzione, articolo 2, punto 18. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di pubblicazione del bilancio, ai fini della verifica saranno considerati i dati di bilancio risultanti da libro inventari e nel caso di imprese in contabilità semplificata dai dati riportati nel modello Unico presentato all'Agenzia delle Entrate, disponibili all'atto della presentazione della domanda;
- t) "misura di incentivazione": l'intensità dell'incentivo concesso dalla Provincia a fronte di una domanda di intervento per un'iniziativa;
- u) "concessione": il provvedimento con cui viene concesso l'intervento;

- v) “liquidazione”: l’atto con cui, verificata la sussistenza dei presupposti necessari in base alla legge, all’atto d’impegno, agli obblighi e vincoli e agli eventuali atti successivi, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto;
- w) “erogazione”: il pagamento dell’incentivo, che può avvenire a titolo di acconto, in via forfettaria o a seguito della verifica della rendicontazione delle spese. Per erogazione dell’incentivo si intende anche, ove previsto dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, il riconoscimento di un aiuto per l’abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento;
- x) “effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di esenzione, gli incentivi concessi ai sensi del predetto regime devono comportare un effetto di incentivazione. Il regime di esenzione è pertanto applicabile esclusivamente a quelle iniziative che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli incentivi in questione. Fatte salve le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, per dimostrare l’effetto di incentivazione il soggetto beneficiario, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda prima dell’avvio dei lavori dell’iniziativa;
- y) “avvio dei lavori dell’iniziativa”: ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, punto 23, del Regolamento di esenzione, si intende la data di inizio dei lavori, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’iniziativa, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi, compresa la realizzazione di studi di fattibilità e la progettazione propedeutica, non sono considerati come avvio dei lavori. Ai fini di una migliore interpretazione del concetto di “primo impegno giuridicamente vincolante”, ovvero dell’effettiva volontà dell’impresa di eseguire i lavori, si riportano di seguito alcuni esempi specifici, non esaustivi:
- i) lavori - opere immobiliari: costituisce avvio dei lavori la data desumibile dalla documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica (ad esempio comunicazione di inizio lavori al Comune, data della SCIA o documento analogo, ecc.), fatto salvo che non siano stati assunti precedentemente impegni giuridici vincolanti;
 - ii) lavori eseguiti senza alcun titolo edilizio o comunicazione al Comune: costituisce avvio dei lavori, a seconda dei casi, conferme d’ordine, incarichi per la realizzazione di lavori conferiti a imprese o professionisti, contratti, bolle di consegna, fatture di acquisto, ecc.;
 - iii) attivi materiali e immateriali: costituisce avvio dei lavori:
 - I) la fattura di acquisto;
 - II) la conferma d’ordine;
 - III) il rogito o la sottoscrizione del contratto, fatta eccezione per il preliminare;
 - IV) nel caso di attivi materiali e immateriali appartenenti ad uno stabilimento: il rogito dello stabilimento;
 - iv) progetto di ricerca e sviluppo: costituisce avvio dei lavori la data dichiarata di inizio dell’attività di ricerca e sviluppo, oppure la data del primo impegno

giuridicamente vincolante;

- v) servizi: costituisce avvio dei lavori la conferma d'ordine, incarichi per la realizzazione di lavori/attività conferiti a imprese o professionisti.

La caparra o acconto non costituiscono di per sé avvio dei lavori perché atto reversibile se pur con pagamento di una penale; altrettanto vale per il pagamento di una cauzione per la partecipazione ad un'asta. Fanno eccezione i casi in cui la penale o le somme versate non recuperabili sono in rapporto tale rispetto all'intero investimento da rendere irreversibile lo stesso (maggiore del 10% della spesa totale dell'iniziativa in domanda). Non costituisce avvio dei lavori eventuali contratti il cui annullamento determina una perdita per il soggetto beneficiario inferiore o uguale al 10% della spesa totale dell'iniziativa in domanda;

- z) "data di completamento dell'iniziativa": la data relativa all'ultimo documento di spesa rendicontato e ammissibile quando è prevista, nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, la rendicontazione delle spese. Le iniziative realizzate mediante operazioni di leasing si intendono completate alla data del verbale di consegna del bene della società di leasing;

- aa) "durata di realizzazione dell'iniziativa": il periodo compreso tra la data di avvio dei lavori dell'iniziativa e la data di completamento dell'iniziativa;

- bb) "unità lavorative per anno" (di seguito "U.L.A."): il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno, con contratti a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato di durata almeno pari all'anno, alle dipendenze del soggetto beneficiario e/o alle dipendenze dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, come risultante dal libro unico del lavoro, e che svolgono attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale, nonché i titolari, proprietari - gestori, i soci della società che svolgono attività lavorativa a favore della stessa. L'attività lavorativa dei soci deve essere dimostrata da contratto, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoro a tempo parziale è una frazione di U.L.A..

Per la durata dei contratti a tempo determinato, sono fatti salvi i contratti a tempo determinato stagionali per cui è ammessa anche una durata inferiore all'anno.

Sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria, per la relativa frazione di anno.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una disciplina specifica per i lavoratori in smart working.

Tale definizione non trova applicazione per il calcolo della dimensione di impresa, la quale viene determinata secondo quanto previsto dalla disciplina europea;

- cc) "aziende di proprietà dei medesimi soggetti": si considerano rientranti tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti i seguenti casi:

- i) l'affittante è una società di persone e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci;
- ii) l'affittante è una società di capitali e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci con partecipazione superiore al 10%;
- iii) l'affittante è una società e il godimento dell'azienda è ceduto ad altra società composta da soci della prima, a condizione che la partecipazione di

- questi ultimi in entrambe le società sia superiore al 50%;
- iv) l'affittante è titolare unico e il godimento dell'azienda è ceduto a società in cui il medesimo abbia una partecipazione superiore al 50%;

dd) "obblighi e vincoli scaduti": gli obblighi e vincoli che alla data di presentazione di una rendicontazione o dichiarazione da parte del soggetto beneficiario, o in sede di controllo da parte della Provincia, devono essere conseguiti perché relativi ad un periodo o data precedente;

ee) "prezzo": l'importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene;

ff) "indotto": importo monetario di beni e servizi acquistati dal soggetto beneficiario presso fornitori con una unità operativa sul territorio provinciale e risultante da documenti di spesa. Dall'ammontare sono escluse le imposte e le tasse.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla legge provinciale sono le piccole, nonché microimprese, medie e grandi imprese che soddisfano, anche in termini di dimensione di impresa, i criteri previsti dalla disciplina europea e che in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, si impegnano a portare avanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale, uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale;
- b) aumentare i livelli e la qualità dell'occupazione e ridurre i divari salariali legati al genere;
- c) favorire l'avvio di nuova imprenditorialità;
- d) favorire l'efficientamento energetico;
- e) ridurre l'impatto ambientale e favorire il riequilibrio territoriale e la transizione ecologica, mediante il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) migliorare la produttività e la competitività;
- g) sostenere la ricerca e i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale;
- h) valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa.

2. Rientrano comunque tra i beneficiari di cui al comma 1 gli enti e le associazioni limitatamente alle attività di impresa da loro esercitate.

3. Non possono presentare domanda a valere sulla legge provinciale le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, salvo diversa previsione delle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

Possono presentare domanda a valere sulla legge provinciale le imprese agricole per iniziative non riconducibili alle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come risultante dal Registro delle imprese, purché vi sia separazione tra le attività, dimostrata tramite mezzi adeguati, quali la contabilità separata, che garantiscano che le attività riconducibili all'articolo 2135 del Codice Civile non beneficino dell'incentivo concesso ai sensi della legge

provinciale. La separazione tra le attività deve essere anche dimostrata attraverso l'utilizzo dell'iniziativa agevolata esclusivamente per le attività non riconducibili all'articolo 2135 del Codice Civile.

4. Le iniziative agevolate dalla legge provinciale possono essere realizzate anche in forma congiunta mediante il ricorso a idonee forme contrattuali di collaborazione. Le forme contrattuali di collaborazione devono comunque configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività svolte dai singoli soggetti, espressamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa. In particolare, la forma contrattuale scelta deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Provincia; è in capo allo stesso soggetto che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- c) un impegno con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione dell'iniziativa.

5. I requisiti dei beneficiari, anche singoli nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, e le condizioni di accesso agli interventi previsti dalla legge provinciale sono i seguenti:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel Registro delle imprese;
- b) non essere ricompresi negli enti locali e nei loro enti strumentali, negli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- c) avere l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa, attiva sul territorio provinciale, regolarmente registrata presso il Registro delle imprese;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- e) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, ove applicabile;
- f) essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
- g) per le domande esaminate in procedura valutativa, dimostrare di adottare la contabilità ordinaria;
- h) applicare nei confronti dei propri dipendenti le disposizioni economico - normative relative ai contratti collettivi e agli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; tali disposizioni si applicano fino all'adozione della disciplina specifica prevista all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale;
- i) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);
- j) con riferimento agli incentivi concessi in regime di esenzione, non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, quando

previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

- k) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- l) non essere destinatari, negli ultimi 2 anni dalla data di presentazione della domanda, di provvedimento di decadenza, totale o parziale, di un incentivo concesso/determinato dal soggetto istruttore a seguito di accertamento, in sede di controllo, della falsità o non veridicità di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.. Nel caso di soggetto istruttore Provincia ogni struttura (Dipartimento, Servizio o Agenzia) effettua la verifica rispetto agli incentivi da essa concessi;
- m) non essere inadempienti rispetto a provvedimenti di decadenza, totale o parziale, di incentivi concessi sulla base della legge provinciale, fatto salvo l'eventuale recupero rateizzato;
- n) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), intendendosi l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato con riferimento ai titolari, legali rappresentanti e amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) del soggetto beneficiario. Sono rilevanti unicamente le sentenze relative al soggetto beneficiario;
- o) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- p) essere in posizione di regolarità fiscale, ovvero aver presentato le dichiarazioni fiscali a cui il soggetto beneficiario è tenuto e non avere ricevuto sanzioni penali definitive relative a reati tributari. Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale, decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il requisito di regolarità fiscale è verificato in capo al soggetto beneficiario, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità.

6. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede l'intervento, e nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, le attività per cui i soggetti partecipanti presentano la domanda, deve rientrare in uno dei codici ATECO previsti all'allegato 1, così come risultante dal Registro delle imprese.

7. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere anche quale ulteriore condizione di accesso la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di iniziative realizzate in forma congiunta, in relazione all'entità dell'iniziativa, tenuto conto della redditività attesa dallo stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza. Tale valutazione deve essere effettuata da un istituto creditizio o da una società di leasing.

8. Il requisito di avere un'unità operativa sul territorio provinciale, presuppone in particolare

che tale unità:

- a) disponga di un luogo di lavoro destinato a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'unità produttiva, qualora le prestazioni non si svolgono del tutto presso i committenti;
- b) disponga di uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, attrezzature qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
- c) sia conforme ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le unità operative non di proprietà, oltre agli elementi di cui sopra, il soggetto beneficiario dovrà stipulare un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, adeguato all'attività svolta in relazione all'iniziativa. I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro 30 giorni dalla data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata. Nel caso specifico del contratto di locazione, il contratto dovrà essere stato sottoscritto, anche in data antecedente alla domanda di incentivo, con durata almeno pari a 6 più 6 anni. Nel caso di imprese individuali, ove le prestazioni si svolgano del tutto presso i committenti, o nel caso di venditori ambulanti, può essere considerata unità operativa la residenza dell'imprenditore senza necessità di stipulazione di alcun contratto.

Sono in ogni caso ammissibili i contratti di messa a disposizione di spazi stipulati da enti strumentali della Provincia per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale.

Lo spazio di lavoro condiviso "coworking" non è considerato unità operativa.

9. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'incentivo, anche in acconto, la disponibilità di almeno un'unità operativa attiva sul territorio provinciale, regolarmente registrata nel Repertorio economico amministrativo, in conformità a quanto previsto al presente punto 3.

10. I requisiti e le condizioni di cui al presente punto 3 devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, ad eccezione di quanto segue:

- a) nel caso di interventi per imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al comma 5, lettera a) relativo alla costituzione, deve essere dimostrato in sede di concessione, e il requisito di cui al comma 5, lettera a) relativo all'attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza, salvo diversa previsione prevista dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- b) il requisito di cui al comma 5, lettera c), e comma 8, relativo all'unità operativa, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza. Nel caso di imprese di nuova costituzione per incentivi erogati mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una successiva data di sussistenza e attivazione dell'unità operativa sul territorio provinciale;
- c) il requisito di cui al comma 6, relativo al codice ATECO, deve essere dimostrato in

sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E MISURA DELL'INCENTIVAZIONE

1. La tipologia di intervento rientrante tra quelle previste all'articolo 4, comma 1, della legge provinciale è stabilita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Le singole tipologie di intervento possono anche essere combinate tra loro.

2. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, stabiliscono il regime di incentivazione ai sensi della normativa europea, anche in relazione alla tipologia di intervento, alle spese ammissibili e ai soggetti beneficiari.

3. La misura dell'incentivazione è definita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa europea, rispetto alle spese ammissibili qualora previste, coerentemente alla metodologia di calcolo europea applicabile. Sono fatti salvi i regimi di aiuto notificati. Nel caso di incentivi in regime de minimis, l'incentivo è comunque concesso in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, nel rispetto della normativa europea, possono stabilire un'incentivazione forfettaria, senza necessità di individuare le spese ammissibili.

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, possono prevedere maggiorazioni o differenziazioni, anche in relazione a settori economici, a iniziative di riduzione del divario salariale per le lavoratrici, alla dimensione di impresa, ai piani di sviluppo dell'impresa, alla localizzazione territoriale.

6. Per domande esaminate con procedura valutativa e di importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, possono prevedere la concessione dell'incentivo con una misura di incentivazione decrescente.

7. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione anche in relazione a domande già presentate, può disporre la riduzione della misura di incentivazione.

8. Fatta eccezione per gli incentivi concessi secondo la tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) ed e) della legge provinciale e comunque nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento di esenzione, le incentivazioni concesse a valere sulla legge provinciale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura concesse per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi gli aiuti in regime de minimis di cui al Regolamento de minimis. E' comunque vietato ricevere agevolazioni e incentivi, anche non costituenti aiuti di Stato, per un importo superiore alla spesa sostenuta.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono, se previste, le spese ammissibili, nonché i limiti minimi e massimi di spesa.

2. Fatti salvi gli incentivi concessi in regime de minimis, le iniziative devono essere realizzate nel rispetto dell'effetto di incentivazione. Nel caso di incentivi concessi in regime de minimis, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire di riconoscere spese sostenute anche prima della data di presentazione della domanda, ma comunque entro i diciotto mesi precedenti quest'ultima data.

Nel caso di incentivi concessi per progetti insigniti del marchio di eccellenza di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono riconosciute anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda alla Provincia e comunque successivamente alla presentazione della domanda alla Commissione europea.

3. Le spese ammissibili devono:

- a) essere sostenute dal soggetto beneficiario o dai soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta;
- b) essere funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
- c) riferirsi o essere realizzate su beni di proprietà o in leasing del soggetto beneficiario e/o dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, salvo diversa previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- d) riferirsi a beni e servizi utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario e/o dai soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta; nel caso di soggetti beneficiari consorzi, le spese ammissibili devono riferirsi a beni e servizi utilizzati dal consorzio stesso o dai consorziati localizzati in Trentino;
- e) riferirsi all'unità operativa o alle unità operative site sul territorio provinciale che possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto 3, comma 8;
- f) essere correttamente contabilizzate, accompagnate da prove documentali e tracciate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- g) non riferirsi a operazioni di leaseback.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, anche con differenziazione settoriale, possono stabilire i casi e le modalità con cui sono ammesse spese che si riferiscono o sono realizzate su:

- a) beni che rientrano tra operazioni di affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- b) beni che rientrano in contratti di gestione, locazione o operazioni di leasing.

5. Rientrano tra le spese ammesse gli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo.

6. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, per tutte le tipologie di interventi edilizi documentati con computo metrico estimativo e stato finale, il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della

Giunta provinciale.

7. Le spese relative all'acquisto di immobili sono riconosciute nei limiti massimi riportati nell'allegato 2 delle presenti disposizioni.

8. Ove previsto il riconoscimento di spese per il personale, sono ammesse solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, relative a contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato di durata almeno pari all'anno, e contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soci e titolari, con il soggetto beneficiario e/o con i soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, come risultante dal libro unico del lavoro, e che svolgono attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale.

Sono comunque ammesse le spese relative ai contratti a tempo determinato cessati prima dell'anno per dimissioni volontarie del lavoratore nonché le spese dei contratti a tempo determinato stagionali di durata inferiore all'anno.

9. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire modalità e limiti specifici per il riconoscimento della spesa relativa al personale che presta l'attività lavorativa in smart working.

10. Fatte salve le iniziative realizzate con operazioni di leasing, le spese si intendono sostenute dal soggetto beneficiario a seguito di:

- a) documento di spesa rilasciato a suo nome;
- b) integrale pagamento effettuato dallo stesso, con le modalità previste al successivo comma 12, con assolvimento della posizione debitoria nei confronti del fornitore del bene/servizio oggetto dell'iniziativa.

11. Le spese effettuate mediante operazioni di leasing si intendono sostenute dal soggetto beneficiario a seguito di:

- a) stipula del contratto di leasing intestato a suo nome e regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- b) integrale pagamento dei canoni di leasing contratti dallo stesso, già scaduti, nonché impegno a pagare i canoni futuri e riscatto del bene. Il pagamento dei canoni futuri può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

12. I pagamenti delle spese ammesse, pena l'inammissibilità delle stesse, devono avvenire con modalità tracciabili e verificabili, ovvero mediante transazione bancaria/postale da cui risulti il collegamento tra spesa e pagamento, o assegno non trasferibile intestato al fornitore con relativa evidenza dell'addebito sul c/c bancario/postale, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del soggetto beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono ritenuti ammissibili pagamenti in contanti o con carta di credito personale, né eventuali compensazioni.

Nel caso in cui non emergesse il collegamento tra spesa e pagamento, la tracciabilità può essere dimostrata con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio.

13. La spesa non pagata, in tutto o in parte, entro i termini di rendicontazione o non attestata idoneamente secondo le disposizioni di cui al presente punto, non è agevolabile e pertanto è detratta, in tutto o in parte, dalla spesa ammissibile. Qualora in sede di rendicontazione delle

spese siano presentate fatture o documenti equipollenti con spese esposte parzialmente ammissibili, queste ultime sono agevolate solo a seguito di integrale pagamento della fattura o documento.

14. In aggiunta a quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, non sono ammissibili le spese relative a:

- a) investimenti realizzati in economia;
- b) beni mobili usati nonché ammortamenti degli stessi, salvo che siano acquisti all'interno di procedure concorsuali o pubblici incanti nell'ambito dell'acquisizione di uno stabilimento e siano accompagnati da perizia di un tecnico che ne attesti la validità tecnica e la congruità del costo;
- c) beni acquisiti mediante operazioni di leasing, già di proprietà del soggetto beneficiario dell'incentivo;
- d) acquisto di software gestionali (licenze) già in uso dal soggetto beneficiario;
- e) oneri accessori (quali spese notarili, imposte e tasse, IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, imprevisti e altri), salvo diversa previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- f) singoli beni ammortizzabili di prezzo inferiore a 1.000,00 euro (al netto di IVA). Tali beni sono ammissibili se invece costituiscono un unico cespite di importo pari almeno a 1.000,00 euro (al netto di IVA) risultante da unico documento fiscale;
- g) documenti di spesa o fatture di importo unitario (al netto di IVA) inferiore a 100,00 euro, salvo che non siano acconti.

In ogni caso non sono ammesse spese sostenute successivamente alla data di completamento dell'iniziativa.

15. Non sono ammessi gli acquisti di immobili e le consulenze, rispettivamente di proprietà o erogati, da parte di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado.

La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore della consulenza, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le predette spese relative alla compravendita/consulenza tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

16. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese in valuta estera, è applicato:

- a) per la spesa presunta in sede di domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui è stato emesso il relativo preventivo di spesa;
- b) per la spesa rendicontata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti.

6. MODALITA' E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ogni intervento previsto dalla legge provinciale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è necessario presentare una domanda, redatta in lingua italiana, esclusivamente tramite strumenti telematici previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, messi a disposizione dalla Provincia o dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge provinciale, pena l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, la domanda deve essere presentata dal soggetto capofila.

Nel sito della Provincia sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande e sottoscrizione delle stesse, nel rispetto di quanto disposto dalle direttive concernenti le comunicazioni telematiche con l'amministrazione provinciale.

2. Tutte le comunicazioni attinenti il procedimento sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) o tramite piattaforma telematica o altre forme previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa.

3. A seguito della presentazione telematica della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un numero di protocollo e comunicato il responsabile del procedimento, come previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. La data di presentazione telematica della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima.

4. Per le domande esaminate con procedura automatica di cui al punto 7.1 possono essere approvate disposizioni specifiche che prevedono la presentazione di una domanda unica annuale per una pluralità di misure agevolative previste dalla legge provinciale.

5. Ciascuna domanda deve essere presentata entro i termini previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Tali termini possono essere sospesi dalla Giunta provinciale nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti esaurita/in fase di esaurimento.

6. Il fac-simile ovvero moduli in base ai quali deve essere redatta la domanda e la documentazione allegata alla stessa sono definiti con provvedimento della struttura provinciale competente, sulla base degli elementi previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

7. Non sono ammesse più domande relative alla medesima iniziativa sulla medesima unità operativa e sulla medesima misura agevolativa presentate dal medesimo soggetto beneficiario. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto beneficiario abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di decadenza dell'incentivo.

7. PROCEDURE CON CUI SONO ESAMINATE LE DOMANDE

1. Le domande sono istruite attraverso procedure di tipo automatico o valutativo, nel rispetto

dei limiti massimi di spesa previsti nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

2. Il soggetto istruttore, ricevute le domande, procede all'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati in sede di domanda, il soggetto istruttore sospende il procedimento e procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

3. I tempi dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

4. Nel caso di procedure nelle quali è prevista la valutazione con punteggio, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere che le domande sono accolte se, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, superano una determinata soglia minima di valutazione, oppure possono essere formate graduatorie e le domande sono accolte fino alla disponibilità di risorse finanziarie.

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui per l'istruttoria delle domande è richiesto il parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione e/o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

6. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere a supporto della valutazione delle domande, l'istituzione di apposite Commissioni o l'attivazione da parte del soggetto istruttore di apposito incarico a esperti esterni.

7. Al termine dell'attività di istruttoria il soggetto istruttore procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 8.

7.1. PROCEDURA AUTOMATICA

1. La procedura automatica si applica a domande fino a una spesa massima pari a 300.000,00 euro. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una soglia di spesa massima inferiore.

2. Le domande sono istruite con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) ammissibilità, completezza, regolarità delle domande, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata;
- b) ammissibilità delle spese;
- c) determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (ivi compresi gli aiuti in de minimis).

7.2. PROCEDURA VALUTATIVA

1. La procedura valutativa si applica per iniziative con importo di spesa superiore alla soglia massima individuata per la procedura automatica dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi o comunque per domande con importo di spesa superiore alla soglia stabilita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Le domande sono istruite con riferimento ai seguenti aspetti:
- a) completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa;
 - b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa;
 - c) valutazione della qualità della proposta progettuale;
 - d) valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa;
 - e) valutazione del profilo economico - finanziario, che può anche comprendere l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica;
 - f) determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (ivi compresi gli aiuti in de minimis).
3. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere che l'istruttoria avvenga escludendo in tutto o in parte le valutazioni previste al precedente comma 2, lettere c) ed e).
4. I criteri tecnici ed economici di valutazione delle domande sono disciplinati dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.
5. Le domande per interventi relativi ad aree e strutture produttive, sono istruite anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, della legge provinciale.

7.3. PROCEDURA VALUTATIVA CON PATTO

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono la soglia di spesa ammessa sopra la quale la concessione è subordinata alla sottoscrizione di un Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario, in cui sono condivisi obiettivi e obblighi di sviluppo del territorio. La procedura relativa alla sottoscrizione di un Patto tra Trentino Sviluppo S.p.a. e il soggetto beneficiario, è disciplinata dalla convenzione prevista all'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e dai relativi Indirizzi previsti al comma 2 del medesimo articolo.
2. Gli obiettivi e obblighi di sviluppo riguardano uno o più dei seguenti ambiti:
- a) radicamento territoriale ed economico;
 - b) occupazionale e formativo;
 - c) ambientale, sociale e digitale;
 - d) ulteriori ambiti, identificati nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.
3. La durata degli obblighi può andare oltre la data di completamento dell'iniziativa. In ogni caso gli obblighi non possono avere una durata superiore a 10 anni dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata.
4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel Patto, nello stesso sono previste specifiche sanzioni.

5. Fatto salvo quanto previsto al punto 7.2 in tema di istruttoria, al ricevimento della domanda soggetta al Patto, il soggetto istruttore trasmette la stessa al Dipartimento provinciale competente per materia, che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto beneficiario.

Al fine della definizione del Patto sono consultate le parti sociali, quali le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014, che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito R.S.U.) all'interno della struttura del soggetto beneficiario oppure, in caso di assenza della R.S.U., delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

Lo schema di Patto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale. In seguito, il Patto è formalizzato con la sottoscrizione dello stesso.

6. Nel caso in cui non si giunga alla sottoscrizione del Patto entro un anno dalla data di approvazione dello schema di Patto da parte della Giunta provinciale, è disposto il non accoglimento della domanda da parte del soggetto istruttore, fatta salva l'eventuale proroga di cui al successivo comma, o l'eventuale slittamento motivato del termine da parte della Giunta provinciale.

7. Il termine di cui al precedente comma 6 può essere prorogato per un ulteriore anno, previa presentazione al soggetto istruttore di una motivata richiesta prima della scadenza del termine iniziale.

8. Il soggetto beneficiario può chiedere la modifica del Patto, mediante la presentazione al soggetto istruttore di una richiesta motivata da eventi sopravvenuti successivamente alla stipula dello stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perturbazioni del mercato, mutazioni degli scenari anche tecnologici o contingenze che abbiano interessato il soggetto beneficiario stesso, il suo mercato o le filiere di riferimento. Il soggetto istruttore comunica il ricevimento della domanda di modifica del Patto al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle attività di valutazione delle motivazioni.

9. L'iter di modifica del Patto segue le fasi e la tempistica prevista per la prima adozione, inclusa l'approvazione da parte della Giunta provinciale e il conseguente adeguamento del provvedimento di concessione da parte del soggetto istruttore.

10. La domanda di modifica del Patto sospende eventuali procedure di decadenza e l'attività di erogazione dell'incentivo fino alla conclusione dell'iter di approvazione della modifica del Patto o comunque fino all'adozione del provvedimento di non accoglimento della predetta domanda di modifica.

8. PROCEDURE DI CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

1. La concessione dell'incentivo avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. Ad esito dell'attività di istruttoria positiva, il soggetto istruttore procede con provvedimento a concedere l'incentivo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 6. Il

procedimento di concessione viene sospeso in caso di notifica, da parte dell'autorità giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria, di verifiche in corso sul soggetto beneficiario che interessano l'iniziativa o gli eventuali obblighi e vincoli dell'iniziativa medesima.

3. La concessione o l'eventuale diniego, da parte della Provincia, degli incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi avviene, anche con unico provvedimento, sulla base di un elenco trasmesso dal soggetto istruttore stesso, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati da convenzione o da provvedimento della Giunta provinciale. La Provincia provvede alla concessione o all'eventuale diniego, previa verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, del rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

4. Per le domande per le quali l'attività di istruttoria si è conclusa con esito negativo, il soggetto istruttore comunica al soggetto beneficiario i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa. Trascorsi i termini previsti dalla richiamata legge per le eventuali osservazioni, il soggetto istruttore procede ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Nel caso di incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi, il provvedimento è adottato dalla Provincia.

5. Nel caso sia necessario, per la realizzazione dell'iniziativa, acquisire idonei titoli edilizi, non si può dar corso alla concessione fintantoché il soggetto beneficiario non dichiari l'ottenimento degli stessi. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro un termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'esame istruttorio. Trascorso tale termine, il soggetto istruttore procede alla diffida, a cui il soggetto beneficiario è tenuto a dare riscontro entro il termine di 90 giorni, al termine del quale la domanda non è accolta. La presente disposizione non si applica agli interventi relativi ad aree e strutture produttive, di cui all'articolo 9 della legge provinciale, fatto salvo il rispetto dei termini di completamento dell'iniziativa.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo alla data di sospensione, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie. Scaduto tale termine è disposto il diniego. Verificata l'indisponibilità di risorse, i procedimenti di concessione sono conclusi con la comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, si procede d'ufficio alla concessione con priorità cronologica sulle altre domande.

9. OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I requisiti e le condizioni di cui al punto 3, commi 5 e 6 non disciplinati ai successivi punti 9.1, 9.2 e 9.3, devono permanere fino alla data di concessione e comunque per tutta la durata della realizzazione dell'iniziativa.

2. Nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, gli obblighi e vincoli sono in capo a

ogni singolo soggetto partecipante.

3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il soggetto istruttore ne dà comunicazione al soggetto beneficiario dell'incentivo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, nonché il Patto di cui al punto 7.3, possono stabilire ulteriori obblighi e vincoli.

9.1 OBBLIGHI GENERALI

1. Il soggetto beneficiario è obbligato a realizzare l'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal provvedimento di concessione e dall'eventuale Patto, comunque nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti disposizioni generali e nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Il soggetto beneficiario è obbligato a mantenere l'iscrizione attiva al Registro delle imprese per la durata massima degli obblighi e vincoli, e comunque fino al completamento dell'erogazione delle quote dell'incentivo.

Nel caso di sospensione dell'attività dovuta alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, viene meno l'obbligo di risultare attivi al Registro delle imprese per il solo periodo relativo alla durata di realizzazione dell'iniziativa.

Non costituisce sospensione o cessazione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

3. Il soggetto beneficiario, e nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta i soggetti partecipanti, è obbligato a mantenere il codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento, per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli.

4. Il soggetto beneficiario deve impegnarsi, per il periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, a:

- a) mantenere nei confronti dei propri dipendenti il contratto collettivo indicato al punto 3, comma 5, lettera h);
- b) garantire le libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute dell'integrità fisica dei lavoratori;
- c) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come certificato dall'Agenzia del lavoro.

5. Il soggetto beneficiario deve comunicare al soggetto istruttore, entro 60 giorni dalla notifica del passaggio in giudicato, eventuali sentenze pronunciate nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, che rilevano il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 lettere a) e b).

6. Il soggetto beneficiario è inoltre obbligato a:

- a) dichiarare annualmente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, ovvero in caso di mancato o parziale assolvimento, comunicare gli elementi necessari per gli

- adempimenti relativi alle scadenze;
- b) accettare ogni controllo relativo all'iniziativa agevolata e al rispetto degli obblighi e vincoli;
 - c) conservare, per dieci anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa, la documentazione giustificativa delle spese;
 - d) fornire, a richiesta, l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice;
 - e) mettere a disposizione, fino a tre anni successivi alla completa erogazione dell'incentivo, i dati concernenti la situazione economico - finanziaria del soggetto beneficiario;
 - f) consentire, al soggetto istruttore o al personale dallo stesso incaricato, l'accesso ai luoghi utili per effettuare i controlli previsti.

9.2 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative ammesse ad agevolazione ai sensi della legge provinciale devono essere completate entro un termine massimo di 3 anni dalla data di concessione dell'incentivo o, eventualmente, nel termine indicato nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Su domanda motivata del soggetto beneficiario, presentata prima della scadenza del termine di completamento, il soggetto istruttore può autorizzare entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensioni per integrazione/regolarizzazione della domanda, la proroga del termine di completamento dell'iniziativa per un periodo complessivo non superiore a 2 anni. E' consentita la presentazione di una sola domanda di proroga.

3. Nei casi previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, l'accoglimento della domanda di proroga di cui al comma 2, può essere soggetta a valutazione da parte del competente Comitato. In tale circostanza, il termine del procedimento è pari a 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di proroga.

9.3 PERMANENZA DELL'UNITA' OPERATIVA E NON DISTOGLIMENTO DELLA DESTINAZIONE DEI BENI

1. Il soggetto beneficiario deve mantenere l'unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo minimo di 3 anni consecutivi dalla data di completamento dell'iniziativa o, se successiva, dalla data di insediamento, e comunque per la durata degli obblighi e vincoli e per il periodo di erogazione dell'incentivo concesso. Fatto salvo che le spese devono riferirsi all'unità operativa sita in Trentino, l'insediamento non può comunque avvenire oltre 6 mesi dalla data di completamento dell'iniziativa.

2. Le date di insediamento, attivazione ed eventuale cessazione dell'unità operativa sono quelle riportate nel Registro delle imprese. L'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa, per i periodi di cui al precedente comma 1, è verificato anche mediante

la dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale, annualmente, da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio stesso, applicando le regole dello smart working ove previste. Rispetto all'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa, per le sole domande esaminate con procedura automatica, le disposizioni specifiche per singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire modalità diverse di verifica.

3. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, comma 4, il soggetto beneficiario si impegna a non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione d'uso i beni in relazione ai quali gli incentivi sono stati concessi per un periodo:

- a) pari almeno a 7 anni, dalla data di completamento dell'iniziativa, per i beni immobili;
- b) pari almeno a 3 anni, dalla data di completamento dell'iniziativa per i beni mobili.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire dei limiti superiori e comunque un periodo massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo deve comunque essere inferiore a quello stabilito per i beni immobili.

In caso di interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, le disposizioni specifiche dispongono ai sensi di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

4. Salvo diverse disposizioni previste dai singoli interventi, avvisi e bandi, è consentita una temporanea sospensione dell'attività svolta sul territorio provinciale da parte del soggetto beneficiario, per un periodo non superiore a un anno. In tal caso i termini di cui al comma 1 e 3 sono prolungati del periodo di sospensione.

5. La sostituzione di beni agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

9.4 OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

1. Il livello occupazionale, da raggiungere e mantenere, è definito nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Gli stessi possono prevedere anche la revisione degli obblighi occupazionali nel tempo.

2. Ove previsti, gli obblighi occupazionali consistono nel raggiungimento e mantenimento, sul territorio provinciale, di determinati livelli occupazionali espressi in numero di U.L.A.. In relazione alle vicende di mercato, è ammessa una riduzione del livello occupazionale previsto fino al 10%, tale percentuale può essere innalzata fino al 20% nell'ambito del Patto di cui al punto 7.3.

3. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire una disciplina specifica per il calcolo in U.L.A., ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, dell'attività svolta dal personale in smart working.

4. Salvo diverse disposizioni previste dal Patto di cui al punto 7.3, il livello occupazionale deve essere raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di completamento dell'iniziativa agevolata e mantenuto per almeno tre anni successivi

consecutivi a tale anno.

5. Nel caso in cui l'importo dell'incentivo determinato in sede di rendicontazione risulti di importo inferiore a quanto concesso, gli obblighi occupazionali sono riproporzionati dal soggetto istruttore.

9.5 OBBLIGHI ECONOMICO - PATRIMONIALI

1. Il livello di mezzi propri, da raggiungere e mantenere, è definito nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Gli stessi definiscono gli eventuali importi di spesa ammessa sopra i quali il livello di patrimonializzazione è stabilito dal Comitato competente. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere anche la revisione degli obblighi economico - patrimoniali nel tempo.

2. Ove previsti, gli obblighi economico - patrimoniali consistono nel raggiungimento e mantenimento di un livello minimo di mezzi propri rispetto al totale attivo. Per mezzi propri si intende la somma delle voci del patrimonio netto, comprensiva degli utili anche dell'ultimo esercizio se non distribuiti e i finanziamenti soci a carattere infruttifero, ridotta delle eventuali voci inerenti il prelievo da parte di soci.

3. Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto non oltre il bilancio riferito all'anno di completamento dell'iniziativa agevolata e mantenuto per almeno tre anni successivi consecutivi a tale anno. In relazione alle vicende di mercato, è ammessa una riduzione massima del 10% con riferimento al valore da raggiungere di mezzi propri.

10. VARIAZIONI

1. Il soggetto beneficiario può apportare variazioni all'iniziativa a condizione che presenti preventivamente domanda di variazione al soggetto istruttore, affinché quest'ultimo proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di decadenza. La domanda deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione a supporto.

2. Non sono ammesse variazioni che:

- a) comportino modifiche sostanziali dell'iniziativa;
- b) prevedano la sostituzione del soggetto beneficiario, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
- c) comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda e/o dell'incentivo già concesso.

3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'incentivo sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda.

L'accordo tra il soggetto beneficiario ed il subentrante, deve prevedere espressamente che quest'ultimo soggetto assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti e, subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto beneficiario, pena la decadenza dell'incentivo. Qualora

successivamente al trasferimento dell'incentivo si debba procedere alla decadenza totale o parziale del medesimo, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario.

4. Per interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, è ammessa la cessione delle stesse, anche parziale, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, previo benestare del soggetto istruttore. La cessione è subordinata all'assunzione, da parte del nuovo soggetto, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 9, commi 12 e 13, della legge provinciale. Il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione concessa. Le disposizioni specifiche disciplinano le procedure operative, nonché la revisione degli obblighi connessi alla variazione.

5. L'affitto d'azienda è ammesso a condizione che sia effettuato a fronte di un contratto stipulato dopo un periodo di almeno 3 anni dalla decorrenza degli obblighi e vincoli, o stipulato nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi e vincoli, anche per il tramite del soggetto affittuario.

6. Se i fatti di cui al comma 3, intervengono:

- a) prima della concessione dell'incentivo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione;
- b) dopo la concessione dell'incentivo ma prima della totale erogazione dell'incentivo, l'agevolazione è trasferita al nuovo soggetto, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione;
- c) dopo la concessione e totale erogazione dell'incentivo, anche mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, sono trasferiti al nuovo soggetto esclusivamente gli obblighi e vincoli per la durata residua degli stessi, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione.

7. Non costituiscono variazioni dell'iniziativa le compensazioni tra le voci di spesa ammissibili ove contenute nel limite massimo del 30%, che aumentano almeno una voce, purché non vengano alterate le finalità dell'iniziativa. Le compensazioni tra le voci di spesa ammissibili superiori al 30% costituiscono una variazione dell'iniziativa. Qualora non sia presentata domanda di variazione per quest'ultima fattispecie, verrà ammessa ad agevolazione la mera compensazione nel limite massimo del 30%.

8. Per domande esaminate con procedura valutativa, per le quali è previsto il parere del competente Comitato, il soggetto istruttore valuta, rispetto alle singole richieste di variazione, la necessità di chiedere il parere alla variazione.

9. Qualora la richiesta di variazioni comporti anche una modifica dei termini di completamento dell'iniziativa, il soggetto beneficiario può presentare un'unica domanda di variazione e proroga del termine di completamento dell'iniziativa.

10. Per le domande di variazione positivamente istruite, è adottato il provvedimento di accoglimento della variazione. Nel caso di trasferimento dell'incentivo o subentro nell'istanza, l'esito del provvedimento è comunicato ai soggetti interessati.

11. Per le domande di variazione valutate negativamente è adottato il provvedimento di diniego della domanda, con le seguenti conseguenze:

- a) nel caso di variazione dell'iniziativa, il soggetto istruttore non autorizza le variazioni e l'iniziativa rimane inalterata rispetto all'approvazione iniziale della stessa, pena l'inammissibilità delle spese difformi;
- b) nel caso di richiesta di variazione soggettiva dopo la concessione, se la stessa viene comunque effettuata da parte del soggetto beneficiario, decade l'incentivo;
- c) nel caso di richiesta di variazione soggettiva prima della concessione, se la stessa viene comunque effettuata da parte del soggetto beneficiario, decade la domanda di incentivo originaria.

12. Nel caso di incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi, i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 sono adottati dalla Provincia.

13. Non è possibile presentare la domanda di variazione dell'iniziativa oltre la data di completamento della stessa.

14. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una disciplina specifica nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

11. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Ai fini della rendicontazione delle spese per ciascun intervento, con atto del dirigente competente, sono approvati schemi e documentazione da allegare coerenti con le previsioni delle presenti disposizioni generali e delle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi, bandi. Possono essere stabilite modalità di rendicontazione delle spese differenziate in base alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia degli interventi agevolati e all'entità degli incentivi concessi.

2. Salvo diversa previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi la rendicontazione delle spese deve essere presentata entro un termine massimo fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato nella concessione; è fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore a un anno, su domanda del soggetto beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine.

3. Per le domande esaminate con procedura automatica, la rendicontazione delle spese sostenute può temporalmente coincidere con la presentazione della domanda.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una rendicontazione delle spese sostenute anche per macro voci. I medesimi possono inoltre prevedere i casi in cui, oltre alla rendicontazione delle spese, è necessaria l'attestazione di verifica di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza

tecnica alle imprese di cui all'articolo 21 della legge provinciale, di H.U.B. e società di servizi controllate da un'associazione di categoria.

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono richiedere anche attestazioni tecniche di esperti specializzati nella materia.

6. Per le domande esaminate con procedura automatica il soggetto istruttore al fine della concessione e/o liquidazione verifica, anche a campione, le spese sostenute e le attestazioni di cui al presente punto, acquisendo copia della documentazione di spesa e pagamento.

7. Per le domande esaminate con procedura valutativa il soggetto istruttore al fine della liquidazione successiva alla rendicontazione, verifica la regolare esecuzione dell'iniziativa, l'ammissibilità delle spese sostenute e il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. La verifica dell'ammissibilità delle spese, quando attestate ai sensi dei punti 4 e 5, può avvenire anche a campione.

8. I tempi di liquidazione sono stabiliti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

12. MONITORAGGIO

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire monitoraggi anche prescrittivi dell'iniziativa volti a verificare lo stato di attuazione della stessa, effettuati anche a opera del Comitato per la ricerca e l'innovazione o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

13. MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Gli incentivi sono erogati dal soggetto istruttore secondo una delle seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, per le domande esaminate con procedura automatica e per le domande esaminate con procedura valutativa, quando stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- b) in più soluzioni, mediante quote annuali (comprehensive degli interessi) con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Gli incentivi erogati in più soluzioni sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea. Le quote annuali sono calcolate in modo da assicurare l'equivalenza finanziaria con gli incentivi erogati in un'unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$Q = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“Q” indica la quota annua costante dell’incentivo;

“C” indica il corrispondente incentivo erogato in un’unica soluzione;

“I” indica il tasso annuo, pari al tasso previsto dalla Commissione, individuato come sopra specificato;

“n” indica il numero delle quote annuali.

3. Il soggetto beneficiario, nel caso di iniziative la cui spesa ammessa sia superiore a 200.000,00 euro, può chiedere l’anticipazione dell’incentivo (di seguito “acconto”) nel limite del 30% dell’incentivo concesso. Tale acconto può essere erogato, dopo la concessione dell’incentivo, come segue:

a) per incentivi di cui al comma 1, lettera a), in un’unica soluzione;

b) per incentivi di cui al comma 1, lettera b), in più soluzioni, a quote annuali limitatamente alle quote maturate.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui l’acconto è concesso anche per importi di spesa ammessa inferiori a 200.000,00 euro.

4. Al fine dell’ottenimento dell’acconto, deve essere presentata al soggetto istruttore un’apposita idonea garanzia fideiussoria, di durata almeno pari a 10 anni dal rilascio, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo le direttive provinciali concernenti i depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia medesima, per l’intero importo anticipato aumentato del 20% a titolo di interessi e oneri, rilasciata da un istituto creditizio. Nel caso di acconti in più soluzioni, l’importo della garanzia deve essere incrementato di anno in anno.

5. A seguito della rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario, il soggetto istruttore eroga:

a) nel caso di incentivi in un’unica soluzione, l’importo dell’incentivo stabilito in sede di liquidazione successiva alla rendicontazione decurtato dell’eventuale acconto, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;

b) nel caso di incentivi in più soluzioni, l’importo delle quote già scadute dell’incentivo, così come stabilito in sede di liquidazione successiva alla rendicontazione, decurtato dell’eventuale acconto, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Le quote successive sono erogate annualmente alla loro scadenza, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

6. Lo svincolo della garanzia, che avviene in sede di prima liquidazione successiva alla rendicontazione, è subordinato alla realizzazione dell’iniziativa, alla rendicontazione delle spese, nonché alla dichiarazione, resa da parte del soggetto beneficiario, del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

7. Nel caso in cui l’importo dell’incentivo determinato in sede di rendicontazione e liquidazione successiva alla rendicontazione risulti di importo inferiore a quanto erogato a titolo di acconto, la quota dell’incentivo anticipata erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento. Nel caso la rideterminazione riguardi un incentivo in più soluzioni,

eventuali quote annue erogate a titolo di acconto sono recuperate, per la parte corrisposta in eccesso, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento delle singole quote.

8. Il numero delle quote annuali dell'incentivo e/o la soglia prevista per l'erogazione dell'incentivo in un'unica soluzione, sono modificabili con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale.

9. I soggetti istruttori di cui all'articolo 7, lettere b) e c) della legge provinciale, possono erogare l'agevolazione in via provvisoria, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, anche prima dell'adozione da parte della Provincia del provvedimento di concessione di cui al punto 8.

10. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui per la liquidazione successiva alla rendicontazione è necessario acquisire il parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

11. Nel caso in cui non sia prevista la rendicontazione delle spese, oppure vi sia un incentivo erogato mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono le modalità di erogazione.

14. DECADENZE E RIDUZIONI DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa. In particolare:

- a) la mancata realizzazione dell'iniziativa agevolata comporta la decadenza totale dell'incentivo. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi disciplinano le decadenze relative alla realizzazione parziale dell'iniziativa. In ogni caso la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore al 50% della spesa ammessa, comporta almeno una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione;
- b) la ritardata rendicontazione oltre i termini previsti, previo congruo preavviso come previsto dalla legge sull'attività amministrativa, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo. La mancata rendicontazione dell'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- c) il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera a), nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, nonché il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera c), attestato da Agenzia del lavoro, comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' comunque fatta salva la possibilità di sostituire il contratto collettivo originario con altro contratto collettivo, nel rispetto di quanto stabilito al punto 3, comma 5, lettera h).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera b), accertato da sentenza penale passata in giudicato, pronunciata nei confronti dei titolari, legale

rappresentante e amministratori del soggetto beneficiario, nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 50% dello stesso in caso di condanna a pena detentiva e, ad una decadenza pari al doppio dell'importo della sanzione in caso di pena pecuniaria sempre comunque fino alla concorrenza del 50% dell'incentivo;

- d) la mancata comunicazione delle sentenze di cui al punto 9.1, comma 5, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 10% dello stesso, ulteriore rispetto a quanto previsto alla precedente lettere c);
- e) la mancata presentazione di domanda preventiva di variazione all'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- f) la mancata comunicazione di variazioni soggettive o la non previsione nell'accordo di cui al punto 10, comma 3, di espressa clausola di subentro da parte del nuovo soggetto di tutti i diritti e obblighi e subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto beneficiario originario, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- g) il mancato insediamento dell'unità operativa sul territorio provinciale entro il termine massimo della prima erogazione dell'incentivo, anche in acconto, comporta la decadenza totale dell'incentivo, fatto salvo quanto previsto al punto 3, comma 10, lettera b);
- h) il mancato mantenimento dell'unità operativa attiva sul territorio provinciale per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- i) il mancato insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale derivante da livelli di presenza dei dipendenti in carico alle unità operative site sul territorio provinciale, inferiori a quanto previsto al punto 9.3, comma 2, applicando anche le regole dello smart working, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- j) la messa in liquidazione volontaria, l'ammissione a procedura di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), entro i termini previsti per il rispetto degli obblighi e vincoli, comporta la decadenza totale dell'incentivo, fatto salvo quanto previsto dal punto 10, comma 5;
- k) il mancato rispetto dei vincoli e obblighi dovuto alla cessazione dell'attività o alla messa in liquidazione a seguito del decesso del titolare in caso di impresa individuale, comporta la decadenza dell'incentivo, per la parte non ancora erogata;
- l) il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere, distogliere i beni dalla loro destinazione d'uso, in relazione alla quale è stato concesso l'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo riferito a quel bene;
- m) il mancato rispetto dell'obbligo di accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'incentivo concesso, comporta la decadenza totale dell'incentivo. Costituisce mancato rispetto del predetto obbligo anche la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella richiesta stessa;
- n) Il mancato riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing o il pagamento dei canoni di leasing successivi a quelli verificati in sede di prima erogazione successiva alla rendicontazione, comporta la decadenza totale dell'incentivo relativo al bene in leasing;

- o) la mancata conservazione della documentazione giustificativa delle spese, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo salvo situazioni legate a eventi disastrosi e calamitosi;
- p) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al numero di U.L.A. non raggiunte/mantenute. In particolare, l'incentivo è ridotto di 20.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua). La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2;
- q) il mancato rispetto degli obblighi economico - patrimoniali, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al minor livello di mezzi propri raggiunto, arrotondato al secondo decimale. Il mancato mantenimento dei mezzi propri, per i termini previsti, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al minor livello e al periodo di inadempimento. La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.5, comma 3;
- r) la sostituzione di beni mobili agevolati, con beni di prezzo inferiore al bene originario, comporta la decadenza parziale dell'incentivo in proporzione alla differenza di prezzo. Nel caso in cui il prezzo è inferiore al 30% del prezzo del bene originario, è disposta la decadenza totale dell'incentivo relativo al bene;
- s) fermo restando quanto previsto al punto 10, comma 5, la stipula di un contratto d'affitto d'azienda prima dei 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- t) la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la decadenza totale o parziale dell'incentivo;
- u) il rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta la decadenza totale o parziale dell'incentivo secondo quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa;
- v) l'esito negativo di un monitoraggio prescrittivo, comporta la decadenza parziale o totale dell'incentivo a seconda delle evidenze stesse del monitoraggio, così come disciplinato dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti comporta la sospensione dell'erogazione dell'incentivo fino alla ricezione della stessa da parte del soggetto istruttore.

3. Il mancato rispetto degli obblighi e vincoli ulteriori rispetto alle presenti disposizioni stabiliti nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi o nel Patto di cui al punto 7.3, è disciplinato da tali strumenti.

4. La decadenza, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento.

5. Tutte le scadenze sono calcolate sul valore attuale dell'incentivo spettante.
6. Nel limite dell'incentivo concesso, le scadenze disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.
7. Nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale, il provvedimento di decadenza è disposto dalla Provincia.
8. In caso di interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, le disposizioni specifiche dispongono anche in deroga a quanto indicato al presente punto.

15. MODALITA', CRITERI, TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli sono effettuati dalla Provincia, anche a campione qualora questa modalità sia prevista dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale, il soggetto istruttore provvede all'effettuazione di controlli, anche a campione, verbalizzando il risultato degli stessi; la Provincia effettua controlli sulle procedure adottate dal soggetto istruttore rispetto ai controlli effettuati dallo stesso e, a campione, sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario. Ulteriori dettagli di tali procedure sono definiti in sede di convenzione con gli stessi.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. sono effettuati ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa e nei termini e con le modalità individuate dalla Giunta provinciale con proprie direttive.
3. I controlli sul rispetto degli obblighi e vincoli avvengono con riferimento agli obblighi e vincoli scaduti, anche successivamente all'erogazione dell'incentivo. Le dichiarazioni rese ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, e in particolare del rispetto dell'insediamento e mantenimento effettivo dell'unità operativa sul territorio, sono verificate mediante le timbrature o i registri presenza relativi ai dipendenti impiegati nelle unità operative provinciali per i periodi oggetto di controllo, anche applicando le regole dello smart working ove previste.
4. Le modalità di effettuazione dei controlli a campione sono definite dal soggetto istruttore e nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), dalla Provincia.
5. Qualora il soggetto beneficiario raccolga la documentazione relativa all'iniziativa agevolata secondo il modello standard di fascicolazione di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 76:2020, il controllo documentale può avvenire anche con riferimento a quanto presente nel fascicolo.

Allegato 1 - Codici ATECO

Codice Ateco 2007	Titolo Ateco 2007
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA limitatamente ai codici:
01.6	Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
Tutti i codici	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Tutti i codici	
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA limitatamente ai soli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale, per iniziative riguardanti gli impianti di teleriscaldamento e limitatamente al codice:
35.3	Fornitura di vapore e aria condizionata
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO limitatamente ai codici:
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F	COSTRUZIONI
Tutti i codici (escluso 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari)	
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Tutti i codici (escluso 47.73 - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati)	
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Tutti i codici	
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
Tutti i codici (escluso 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; escluso 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche)	
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutti i codici	

K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE limitatamente ai codici:
66.19.2	Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e mediatori finanziari
66.22	Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI limitatamente al codice:
68.31	Attività di mediazione immobiliare
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE limitatamente ai codici:
69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
71.20	Collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73.11	Agenzie pubblicitarie
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.20	Attività fotografiche
74.3	Traduzione e interpretariato
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE limitatamente ai codici
77.1	Noleggio di autoveicoli
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
80.1	Servizi di vigilanza privata
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio
82.19	Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.2	Attività dei call center
82.3	Organizzazione di convegni e fiere
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
P	ISTRUZIONE limitatamente al codice:
85.53	Attività delle scuole guida
Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE limitatamente al codice:
88	Assistenza sociale non residenziale
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO limitatamente ai codici:
90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
91	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
93.1	Attività sportive
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ai codici:
94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09	Attività di servizi per la persona n.c.a.

A) Limiti massimi di spesa per unità di superficie ammissibile per acquisto di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia industriale.

FASCIA	LOCALITA'	LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE (euro/mq)
1	a): Comuni di Roveré della Luna, Faedo, San Michele all'Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Zambana, Lavis, Trento, Aldeno, Besenello, Calliano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Volano, Rovereto, Isera, Mori, Ala, Avio. b): Comuni di Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole.	1.500,00
2	Tutti gli altri Comuni e le restanti zone dei comuni indicati alle lettere a) e b).	1.200,00

a) Il territorio dei Comuni sopra elencati è limitato alla pianura di fondovalle lungo l'asta dell'Adige;

b) Il territorio dei Comuni sopra elencati è limitato alla pianura di fondovalle lungo l'asta del Sarca.

B) Limiti massimi di spesa per unità di superficie ammissibile per acquisto di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile.

FASCIA	LOCALITA'	LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE (euro/mq)	
		Centro storico ¹⁾	Fuori centro storico
1	Trento.	4.500,00	3.500,00
2	Territorio della Valle di Fiemme, Val di Fassa, Primiero, Val di Sole, Val Rendena, Altopiano della Paganella, Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, Altopiano di Brentonico, Comuni di Rovereto, Pergine, Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Cles.	3.500,00	2.500,00
3	Tutti gli altri Comuni.	2.500,00	2.000,00

¹⁾ Si considerano ricadenti in centro storico anche gli edifici compresi negli insediamenti storici sparsi.